

TARES

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi

testo aggiornato a:

- Conversione del Decreto Legge n.35/2013 con legge 6 giugno 2013 n.64, pubblicata in G.U. n. 132 del 7 giugno 2013
- Risoluzione Agenzia Entrate n.37/e del 27 maggio 2013 - codici tributo per versamento TARES con modello F24
- Decreto Ministeriale 14 maggio 2013 - approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES - G.U. n.116 del 20/05/2013

La normativa coordinata con ricostruzione storica, le indicazioni applicative, schema di regolamento ed atti amministrativi, programmi di calcolo, piano finanziario e informative.

a cura di :

Lucio Guerra

Responsabile servizi associati

Comunità montana Catria e Nerone

tecnico@cm-cagli.ps.it

- INTRODUZIONE
- D.P.R. 158 N. 1999
- LA NORMATIVA(testo coordinato con DL n. 35/2013)
- NORME TRANSITORIE ANNO 2013 (introdotte dal DL n.35/2013)
- STRALCIO TARES - DL n. 35 del 8 aprile 2013
- PRELIEVI SOPPRESSI DAL 1 GENNAIO 2013
- RICOSTRUZIONE DEI PRELIEVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
- COME SI CALCOLA LA TARIFFA TIA1 E TIA2
- COME SI CALCOLA LA TARSU
- COME SI CALCOLA LA TARES
- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- SUPERFICIE IMPONIBILE
- TERMINI e MODALITA' DI VERSAMENTO
- DICHIARAZIONE TARES
- SCHEMA DELIBERAZIONE DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE, GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE 2013
- SCHEMA ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI
- SCHEMA REGOLAMENTO TARES
- SCHEMA PIANO FINANZIARIO TARES
- MODELLO DICHIARAZIONE TARES
- QUESITI E APPROFONDIMENTI
- ALTRI APPROFONDIMENTI
- PROGRAMMI DI CALCOLO, INFORMATIVA, PRESENTAZIONE (link di scarico)

INTRODUZIONE

(da linee guida MEF)

L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza" (comma 46).

I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Come è noto, il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto "Ronchi"), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale "Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".

Il D.P.R. n. 158 del 1999, invero, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il sesto comma dell'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. dell'Ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate".

Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti", costituite in particolare dal già citato D.P.R. n. 158 del 1999, che pertanto è destinato a "transitare" dalla TIA alla TARES.

Anche nell'originaria versione del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201 del 2011, il D.P.R. n. 158 del 1999 era previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell'elaborazione di un nuovo regolamento governativo che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 ottobre 2011. Con la legge n. 228 del 2012 il comma 9 è stato però riscritto, sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. n. 158 del 1999.

IL D.P.R. 158 N. 1999

Il richiamo del D.P.R. n. 158 del 1999 all'interno della disciplina della TARES presuppone che il nuovo tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto. Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 si pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti della TIA1 (e della TIA2).

Si può, infatti, rimarcare come nella TARES:

a) la tariffa sia commisurata - almeno nella versione "tributaria" (2) - alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011), in evidente conformità al criterio "presuntivo" previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);

b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011), norma che riproduce alla lettera il comma 4 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (TIA1) e il comma 4 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (TIA2);

c) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art. 11, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011), previsione già contenuta agli artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999;

d) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art. 11, comma 18, del D.L. n. 201 del 2011), norma già contenuta all'art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22 del 1997 e all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

La piena compatibilità del D.P.R. n. 158 del 1999 con le disposizioni recate dal D.L. n. 201 del 2011 fa sì che l'analisi degli aspetti tariffari del tributo possa esser svolta direttamente sulla base dello stesso D.P.R. n. 158 del 1999, limitando i richiami delle norme della TARES a un ruolo, almeno di regola, confermativo di quanto prescritto dal vigente metodo normalizzato.

LA NORMATIVA

(testo coordinato con DL n. 35/2013 convertito in data 5 giugno 2013)

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214
Art. 14
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

testo coordinato con :

a) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013 - LEGGE 24.12.2012 N.228)

b) CONVERSIONE Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

INDICAZIONI DI LETTURA DEL TESTO

- evidenziate in	GIALLO	le norme	ABROGATE/SOSTITUITE
- evidenziate in	AZZURRO	le norme	INSERITE/MODIFICATE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **(ELIMINATO DALLA LEGGE DI STABILITA')** ~~svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138~~ **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, (ELIMINATO DALLA LEGGE DI STABILITA')** ~~convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,~~ e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. (ELIMINATO DAL DL n. 35 del 8 APRILE 2013) ~~Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.~~

4. (INSERITO DAL DL n. 35 del 8 APRILE 2013) - Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva

5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

9. ELIMINATO DALLA LEGGE DI STABILITA' ~~La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo~~

modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5 bis del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (73).

9. AGGIUNTO DALLA LEGGE DI STABILITA' La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

9-bis. AGGIUNTO DALLA LEGGE DI STABILITA' Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. ELIMINATO DALLA LEGGE DI STABILITA' ~~Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.~~

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

13-BIS. (MODIFICA INTRODOLTA IN SEDE DI CONVERSIONE AL SENATO DL 35/2013) Non trova applicazione, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. **AGGIUNTO DALLA LEGGE DI STABILITA'** Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono obbligatoriamente essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

35. ELIMINATO DALLA LEGGE DI STABILITA' Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

35. AGGIUNTO dalla legge di stabilità DA COORDINARE CON IL DL N. 35 DEL 8 APRILE 2013 CHE PRESENTA NORME TRANSITORIE PER IL 2013 I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili **INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013 «ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari»**. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. **Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.** Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. **I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.** Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici

ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

NORME TRANSITORIE ANNO 2013

(introdotta dal DL n.35/2013 convertito il 5 giugno 2013)

TARES

NORME TRANSITORIE

VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNO 2013

- **Sintesi delle norme transitorie previste dal :**

DL n. 35 del 8 aprile 2013 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI. DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

- 1) **(valida anche a regime)** SOPPRESSIONE TARSU/TIA/ECA AL 31.12.2012 - resta ferma la soppressione tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza a decorrere dal 1° gennaio 2013
- 2) **(valida anche a regime)** ISTITUZIONE TARES DAL 01.01.2013 - pertanto vanno adottati tutti gli atti istitutivi del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2013
- 3) **NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO** - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 4) **POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSA MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 5) **ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO**
- 6) **MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO** - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 7) **NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'** - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 8) **NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI** - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

- 9) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI,

STRALCIO TARES

CONVERSIONE DL n. 35 del 8 aprile 2013 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI. DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Capo III

(Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali)

Art. 10

“Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali”

COMMA 1. OMISSIS

COMMA 2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, **in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **operano le seguenti disposizioni:**

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 - A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;

lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani

AGGIUNTO IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013

2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura di corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

AGGIUNTO IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013

2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013

SOSTITUITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013

~~3.~~ All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva»;

b) al comma 35, alla fine del secondo periodo, dopo le parole «in quanto compatibili» inserire le seguenti «, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».

PRELIEVI SOPPRESSI DAL 1 GENNAIO 2013

DETTAGLIO PRELIEVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, SIA DI NATURA PATRIMONIALE SIA DI NATURA TRIBUTARIA **CHE SONO SOPPRESSI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2013**

- **TARSU** (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- **TIA1** (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

- **TIA2** (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152)

- **(5%) ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- **(5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall'articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L'addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, appunto), ora soppressi. Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti era stato, da ultimo, ribadito dall'articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.

n.b. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi “ecotassa”, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, con il fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, è versato dal gestore del servizio di smaltimento ed è pertanto compreso all'interno della tariffa, come derivante da piano finanziario.

Riferimenti normativi : Art. 3, commi dal 24 a 41, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive integrazioni e modificazioni

RICOSTRUZIONE DEI PRELIEVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze – Circolare n. 3/DF prot. 23148 del 11.11.2010**

OGGETTO: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Chiarimenti in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo.

Pervengono alla Scrivente numerose richieste di chiarimenti in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo concernenti la gestione dei rifiuti solidi urbani, diretti a sciogliere i nodi sull'applicabilità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, della tariffa di igiene ambientale (TIA1) prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Al riguardo, con la presente circolare si intende pervenire alle seguenti conclusioni:

- i regolamenti già approvati dai comuni che avevano introdotto la TARSU e, in via sperimentale, la TIA 1 conservano sostanzialmente la loro validità e possono essere adattati all'evoluzione interpretativa della normativa vigente;

- i comuni possono introdurre la TIA 2, poiché entro il 30 giugno 2010 non è stato emanato il regolamento previsto dall'art. 238, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006;

- si applicano anche alla TIA1 le nuove disposizioni recate dall'art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto in ordine alla TIA2 che le disposizioni di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, "si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria.

Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria".

Sulla base di tali premesse si procede alla ricostruzione del complesso quadro normativo che interessa la materia.

IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 22 del 1997 aveva previsto che "la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".

I comuni avrebbero, quindi, dovuto istituire una tariffa, la TIA 1, diretta a coprire, a norma del comma 2 del citato art. 49, "i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico" proprio a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 dello stesso art. 49.

Detto regolamento, concernente "norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", è stato approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il cui art. 11 prevedeva i termini per la soppressione della TARSU e la contemporanea operatività della TIA1.

Tali termini hanno subito diverse proroghe, soprattutto in considerazione delle difficoltà che gli enti locali avrebbero incontrato per un regolare avvio dell'articolata disciplina della TIA1 e per l'applicazione del metodo normalizzato.

L'ultima di dette proroghe è stata prevista dall'art. 1, comma 134, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, pertanto, alla data del 31 dicembre 2007 sarebbe terminato il periodo transitorio e dal successivo 1° gennaio 2008 tutti i comuni sarebbero stati obbligati ad applicare la TIA 1.

Si deve anche rammentare che il legislatore aveva previsto, prima della scadenza di detto periodo transitorio, la possibilità per i comuni di deliberare l'istituzione della TIA1 in via sperimentale, ai sensi del combinato disposto dei commi 1- bis e 16 dell'art. 49, determinando, in tal modo, la contemporanea applicazione delle due forme di prelievo.

In tale contesto deve essere inserita la riforma introdotta dal D. Lgs. n. 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale", che all'art. 238, comma 1, prevede l'istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA2**) che "**costituisce il corrispettivo per lo svolgimento**

del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.

Lo stesso comma 1 dell'art. 238 dispone che “ la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11” , a norma del quale “sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”, che si identificano esclusivamente nell'insieme dei regolamenti di applicazione della TARSU e della TIA1 introdotta in via sperimentale. Si deve, altresì, precisare che l'art. 264, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 152 del 2006 dispone l'abrogazione del D. Lgs. n. 22 del 1997 e prevede, inoltre, che "Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto” .

Tra i provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 22 del 1997 rientra sicuramente il D.P.R. n. 158 del 1999.

Per impedire l'insorgenza di ulteriori incertezze applicative nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006, l'art. 1, comma 184, lett. a) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che “il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007” . Norme di analogo contenuto sono state previste anche per l'anno 2008 dall'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, per l'anno 2009, dall'art. 5, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13. Al contempo, il comma 2- quater dell'art. 5 dello stesso D. L. n. 208 del 2008, ha previsto originariamente che “ Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.

Successivamente l'art. 23, comma 21, del D. L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha differito il termine del 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009.

Infine, detto termine è stato prorogato al 30 giugno 2010 dall'art. 8, comma 3, del D. L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 La lettura del combinato disposto dei commi 1 e 2- quater dell'art. 5 del D. L. n. 208 del 2008 evidenzia il venir meno del blocco del regime di prelievo che si è, quindi, definitivamente concluso nel 2009 e la facoltà concessa ai comuni di adottare il nuovo regime TIA2, operazione che di fatto sarebbe stata loro preclusa in caso di proroga del blocco.

Successivamente è intervenuto il comma 33 dell'art. 14, del D. L. n. 78 del 2010, il quale ha previsto in ordine alla TIA2 che “le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria.

Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria” .

In questo quadro normativo alquanto intricato, numerosi comuni hanno sollevato comprensibili

dubbi in ordine al prelievo tributario applicabile in materia di gestione di rifiuti e se sulla TIA1 possa continuare ad essere applicata l'IVA a seguito della norma appena riportata.

Per cui appare indispensabile procedere ad una lettura sistematica delle disposizioni innanzi enucleate.

L'ATTUALE SCENARIO IN MATERIA DI PRELIEVO SUI RIFIUTI

Dal combinato disposto dell'insieme delle norme che regolano nel complesso la materia in esame e, in particolare, dei richiamati commi 1 ed 11 dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, emerge che i regolamenti TARSU e TIA1, già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio a TIA2 oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la TIA 2.

Dalla ricostruzione normativa effettuata si possono presentare i seguenti scenari che offrono una proficua gamma di opportunità percorribili dai comuni che si contrappone alla rigidità normativa che ha caratterizzato la materia negli ultimi anni.

*In definitiva, **le soluzioni che si prospettano consentono ai comuni di mantenere il regime sia della TARSU che della TIA1 oppure di istituire facoltativamente la TIA 2.***

1. COMUNI CHE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2009 ERANO IN REGIME DI TARSU

*Per i comuni in questione non si pongono particolari problemi, poiché possono continuare ad applicare la **TARSU utilizzando eventualmente, ai fini della determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel D.P.R. n. 158 del 1999**, operazione da ritenere senz'altro possibile secondo quanto affermato:*

- nella circolare n. 25/E del 17 febbraio 2000, in cui è stato chiarito che “risulta sostanzialmente coerente con il principio dell'art. 65 l'utilizzazione dei criteri dettati dal metodo normalizzato per la determinazione della tariffa della tassa” ;

*- nella decisione n. 750 del 10 febbraio 2009, in materia di TARSU, in cui il Consiglio di Stato ha posto in evidenza come il **D.P.R. n. 158 del 1999 “non fissa solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli Enti locali devono calcolare la tariffa stessa”.***

2.2. COMUNI CHE AVEVANO GIÀ INTRODOTTO IN VIA SPERIMENTALE LA TIA 1

Il complesso delle disposizioni normative di riferimento consente di affermare che anche per questi comuni non si pongono particolari problemi, poiché possono continuare ad applicare i propri regolamenti già vigenti nel 2006, anno in cui è entrato in vigore il D. Lgs. n. 152 del 2006 .

*In particolare, si deve tenere in considerazione il comma 33 del citato art. 14 del D. L. n. 78 del 2010 che contiene una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale **la TIA 2 non ha natura tributaria e, conseguentemente, è soggetta ad IVA.***

In sede di conversione del decreto-legge appena citato, infatti, il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei deputati dall'On.le Bruno Murgia in base al quale

detto comma 33 dell'art. 14 deve essere interpretato, fino all'entrata in vigore della TIA2, nel senso che anche la TIA 1 non ha natura tributaria ed è, pertanto, soggetta ad IVA.

Si esprime, quindi, il parere che la TIA 1 debba continuare ad essere assoggettata all'IVA, come già sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nei diversi interventi che si sono succeduti nel tempo, vale a dire la circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione centrale fiscalità locale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, la risoluzione della stessa Direzione dell'Agenzia delle entrate n. 250 del 17 giugno 2008.

A tale conclusione si può pervenire sulla base della lettura sistematica delle seguenti disposizioni:

- l'art. 14, comma 33, del D. L. n. 78 del 2010, che ha confermato la natura di corrispettivo della TIA2 già enunciata nell'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006;

- l'art. 5, comma 2- quater , del citato D. L. n. 208 del 2008, il quale consente ai comuni di adottare la TIA 2 “ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti” , in particolare l'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e il D.P.R. n. 158 del 1999.

La circostanza che la TIA 2 possa in definitiva essere regolata dalle disposizioni inerenti la TIA 1, conduce a concludere che i prelievi presentano analoghe caratteristiche e che la volontà del Legislatore è stata, con l'art. 14, comma 33, anche quella di dare una nuova veste alla TIA1, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 238, comma 6.

Pertanto, se alla luce delle nuove disposizioni i due prelievi sono regolati ormai dalle stesse fonti normative, non appare razionale attribuire alla TIA1 una natura giuridica diversa da quella della TIA2.

Di conseguenza, se la TIA 2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all'IVA, non può affermarsi diversamente per la TIA 1.

Un'altra argomentazione che può essere formulata a sostegno dell'identità sostanziale dei due prelievi è offerta dalla circostanza che l'art. 5, comma 2 -quater del D. L. n. 208 del 2008, attribuisce ai comuni la possibilità di introdurre la TIA 2, facoltà che non è contemplata nell'impianto normativo del D. Lgs. n. 152 del 2006, atteso che l'art. 238 prevede che siano le Autorità Territoriali d'Ambito di cui all'art. 201 del D. Lgs. n. 152 del 2006 a determinare la tariffa, mentre ai comuni sono attribuiti, in base all'art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 2006, compiti di collaborazione e supporto.

Occorre, peraltro, ricordare, ad ulteriore sostegno della tesi concernente l'identità dei due prelievi sin qui avanzata, che il comma 186 -bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a partire dal 2011, prevede la soppressione delle Autorità Territoriali d'Ambito.

Da tali considerazioni discende, quindi, che i comuni che applicano attualmente la TIA 1 in concreto adottano già il regime TIA2, grazie all'anello di congiunzione operato dal Legislatore con il comma 2- quater , dell'art. 5 e, pertanto, non appare necessaria alcuna innovazione regolamentare, a meno che i comuni non ritengano opportuno esplicitare in maniera formale, attraverso i riferimenti normativi, l'adozione della TIA2.

Un ulteriore approfondimento merita la questione della riscossione della TIA1 ed, in particolare, quella del soggetto che la effettua, il quale si identifica nello stesso soggetto che gestisce il servizio, come stabiliva l'art. 49, comma 13, del D. Lgs. n. 22 del 1997 ed è attualmente previsto

dall'art. 10 del D.P.R. n. 158 del 1999, il quale dispone appunto che “il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa” .

In particolare, si deve osservare che detto soggetto continua a svolgere l'attività di riscossione della TIA1 senza che debba essere richiesto a quest'ultimo alcun particolare adempimento, come, ad esempio, l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

Si perviene a tale conclusione considerando che la normativa riguardante la TIA 1 pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di controllo, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di controllo in luogo del comune .

Si deve sottolineare che il presupposto normativo per la continuazione dell'attività di riscossione della TIA1 si rinviene anche nel combinato disposto dell'art. 204 del D. Lgs. n. 152 del 2006, concernente le “ Gestioni esistenti” , secondo il quale “i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito” e dell'art. 10 del D.P.R. n. 158 del 1999, il quale ribadisce che il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa.

.....omissisGLI ADEMPIMENTI DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA

Fabrizia Lapecorella

COME SI CALCOLA LA TARIFFA TIA1 E TIA2

La Tariffa è dovuta da tutti coloro che occupano a qualsiasi titolo locali e aree scoperte operative (queste ultime interessano solo le attività produttive) esistenti sul territorio comunale.

La Tariffa è giornaliera, in caso di inizio la Tariffa è dovuta a partire dal 1° giorno in cui è iniziata l'occupazione, lo stesso vale in caso di cessazione (in mancanza di tale adempimento, la cessazione decorre dalla fatturazione successiva).

Ad eccezione delle variazioni anagrafiche di soggetti residenti (nascite, decessi, etc.), che vengono automaticamente registrate, le altre comunicazioni presentate presso gli uffici comunali non contengono necessariamente tutti i dati utili alla fatturazione, pertanto devono essere consegnate anche al gestore del servizio.

La Tariffa si compone di una parte fissa ed una variabile.

- **La parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

- **La parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie dei locali (ovvero i mq.) per la tariffa fissa unitaria e poi si aggiunge la tariffa variabile

Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti:

$(284 \text{ mq} \times \text{“tariffa fissa unitaria” } \text{€ } 1,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) + (\text{nucleo familiare di 4 componenti} \times \text{“tariffa variabile” pari a } \text{€ } 100/\text{nucleo familiare} \times \text{giorni} / 365 \text{ oppure } - 4 \text{ componenti} \times \text{“tariffa variabile” pari a } \text{€ } 25/\text{componente} \times \text{giorni} / 365) = \text{Tariffa}$

All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :

- (dall' 1 al 5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

- (10%) IVA

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie dei locali per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

Es: negozio (cat. 13) di mq. 120:

$(120 \times \text{“tariffa fissa unitaria” della categoria 13} \times \text{giorni} / 365) + (120 \times \text{“tariffa variabile unitaria” categoria 13} \times \text{giorni} / 365) = \text{Tariffa}$

All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :

- (dall' 1 al 5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

- (10%) IVA

N.B. La Tariffa è giornaliera ed eventuali riduzioni si applicano per legge sulla sola parte variabile, quella relativa alle potenzialità produttive di rifiuti.

COME SI CALCOLA LA TARSSU "Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani"

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa. Nella nozione di locali tassabili rientrano anche i locali pertinenziali o accessori di abitazioni (come ad esempio, box, cantine, seminterrati, adoperati come ripostigli) ai quali viene applicata la stessa tariffa del compendio cui sono annessi.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, inoltre non possono essere esentati gli immobili dotati dei requisiti minimi per l'utilizzabilità, sebbene al momento non effettivamente utilizzati.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e

professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

COME SI CALCOLA:

Il calcolo della tarsu viene effettuato in modo diverso a seconda della tipologia di utenza: utenza domestica, utenza non domestica.

UTENZE DOMESTICHE:

Per le utenze domestiche la tassa viene calcolata sulla base dei metri quadri della superficie occupata dall'abitazione. I metri quadri vengono moltiplicati per la tariffa al metro quadro.

Il risultato di questa operazione verrà poi maggiorato del 10% di M.ECA ex ECA e del 5% per il tributo provinciale.

Es: abitazione di 284 mq:

$(284 \text{ mq} \times \text{“tariffa al mq”} \text{ € } 2,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{tributo}$

All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :

- (dall' 1 al 5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall'articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L'addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, appunto), ora soppressi. Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti — malgrado la soppressione degli Eca — è stato, da ultimo, ribadito dall'articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.

UTENZE NON DOMESTICHE:

Per le utenze non domestiche la tassa viene calcolata sulla base dei metri quadri della superficie occupata dall'edificio e alla categoria di attività che vi si svolge: i metri quadri vengono moltiplicati per la tariffa al metro quadro relativa alla categoria di attività indicata.

Es: negozio (cat. 13) di mq. 120:

$(120 \times \text{“tariffa al mq”} \text{ della categoria } 13 \times \text{giorni} / 365) = \text{Tributo}$

All'importo ottenuto occorre infine aggiungere :

- (dall' 1 al 5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall'articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: quella che il lettore chiama «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L'addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, appunto), ora soppressi. Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti — malgrado la soppressione degli Eca — è stato, da ultimo, ribadito dall'articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.

COME SI CALCOLA LA TARES

La Tares, come la tia, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni, senza applicazione diretta dell'iva al contribuente.

- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)

- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie “calpestable” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile

- Tributo

Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti:

$(284 \text{ mq} \times \text{“tariffa fissa unitaria” } \text{€ } 1,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) + (\text{nucleo familiare di 4 componenti} \times \text{“tariffa variabile” pari a } \text{€ } 100/\text{nucleo familiare} \times \text{giorni} / 365 = \text{Tariffa}$

- Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq
 $(284 \text{ mq} \times \text{“maggiorazione standard” } \text{€ } 0,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota stato}$

- Maggiorazione tariffa opzionale (SOLO DAL 2014 sulla base delle scelte comunali) fino ad un massimo di €0,10/mq, in aggiunta alla maggiorazione standard
 $(284 \text{ mq} \times \text{“incremento maggiorazione” } \text{€ } 0,10/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota comune}$

All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

- Tributo

Es: negozio (cat. 13/30) di mq. 120:

$(120 \times \text{"tariffa fissa unitaria" della categoria 13} \times \text{giorni} / 365) + (120 \times \text{"tariffa variabile unitaria" categoria 13} \times \text{giorni} / 365) = \text{Tariffa}$

- Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq
 $(120 \text{ mq} \times \text{"maggiorazione standard"} \text{ € } 0,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota stato}$

- Maggiorazione tariffa opzionale (SOLO DAL 2014 sulla base delle scelte comunali) fino ad un massimo di €0,10/mq, in aggiunta alla maggiorazione standard
 $(120 \text{ mq} \times \text{"incremento maggiorazione"} \text{ € } 0,10/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota comune}$

All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i

SUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al **tributo è costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati**. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2).

TERMINI e MODALITA' DI VERSAMENTO

- TERMINI

I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come di seguito riportate.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

Le date di scadenza delle rate di versamento per l'anno 2013 sono :

- 1^ RATA "acconto" scadenza _____ 2013

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale

- 2^ RATA "acconto" scadenza _____ 2013

- 3^ RATA "acconto" scadenza _____ 2013

- 4^ RATA "saldo/conguaglio" scadenza _____ 2013

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

- MODALITÀ

[Opzione 1\)](#)

- MODELLO F/24 - AGENZIA ENTRATE - RISOLUZIONE N. 37/E del 27 maggio 2013 - CODICI TRIBUTI PER VERSAMENTO

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO	CODICE TRIBUTO F24
Tares - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi- art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.	3944
Tares - Tariffa - art. 14, c. 29, dl. n. 201/2011 e succ. modif.	3950
Maggiorazione - art. 14, c. 13, dl n. 201/2011 e succ. modif.	3955

COMUNE	CODICE COMUNE/ENTE

Opzione 2)

- Modello di Bollettino C/C Postale codice "TD 896" o "TD 451" intestato a "PAGAMENTO TARES" c/c NUMERO 1011136627, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale. (IL CODICE CATASTALE RICHIESTO NEL BOLLETTINO DI C/C CORRISPONDE AL CODICE COMUNE/ENTE DELLA TABELLA SOPRA RIPORTATA, ESEMPIO CAGLI – CODICE CATASTALE B352)

LE MODALITA' DI VERSAMENTO SOPRA RIPORTATE (OPZIONI 1 E 2) SONO DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE PER IL VERSAMENTO DELL'ULTIMA RATA 2013, INSIEME ALLA QUALE DEVE ESSERE VERSATA LA MAGGIORAZIONE DI 0,30 EURO AL MQ.

PER LE RATE IN ACCONTO VERIFICARE LE MODALITA' DI VERSAMENTO STABILITE DAL COMUNE, CONTATTANDO DIRETTAMENTE L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI RECAPITI SOTTO INDICATI, OPPURE VISITANDO IL SITO WEB

VERIFICARE COMUNQUE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE IL NUMERO DELLE RATE, LE SCADENZE DI VERSAMENTO, E LE TARIFFE TARES PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2013

Il bollettino di cui alla opzione 2) sarà disponibile presso tutti gli Uffici Postali per i contribuenti, a far data dal 1 Luglio 2013, qualora gli stessi non abbiamo ricevuto dal Comune o dal Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i bollettini di conto corrente postale prestampati e contenenti gli importi del tributo e/o della tariffa e della maggiorazione, unitamente ai dati identificativi del versante nonché il codice catastale del comune ove sono situati i locali e le aree scoperte in relazione ai quali sono dovuti il tributo e/o la tariffa, e la maggiorazione standard pari ad euro 0,30 al metro quadrato

Sarà pertanto il Comune e/o Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani se diverso dal comune, ad effettuare il calcolo del tributo e/o della tariffa e della maggiorazione, ed a predisporre ed inviare il Bollettino di C/C Postale oppure modello F/24

Si evidenzia che i Contribuenti sono comunque tenuti al versamento del tributo e/o la tariffa, e la maggiorazione standard pari ad euro 0,30 al metro quadrato, anche qualora il Comune e/o Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, non abbiano provveduto al calcolo e predisposizione dei bollettini di versamento, entro le stesse scadenze di versamento.

Per l'anno 2013, con riferimento alle rate in acconto, il **Comune e/o Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani potranno inviare ai contribuenti anche i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2**

Per l'anno 2013 i contribuenti riceveranno una nota informativa, i modelli di pagamento sopra indicati, precompilati e già predisposti per il pagamento del tributo e/o la tariffa, e la maggiorazione standard pari ad euro 0,30 al metro quadrato (maggiorazione versata direttamente allo stato)

DICHIARAZIONE TARES

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TIA già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tares entro il termine di ___ gg (termine stabilito da regolamento tares comunale) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro il termine di ____ gg)

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono obbligatoriamente essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

SCHEMA DELIBERAZIONE DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE, GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE 2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(numero rate, scadenze, gestione tributo e riscossione 2013)

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES".
SCADENZE DI VERSAMENTO, GESTIONE TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L'ANNO
2013**

PREMESSO CHE :

Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di _____ :

INDICARE PER COMUNI EX TAR SU

- TAR SU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

INDICARE PER COMUNI EX TIA

- TIA1 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

- TIA2 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152)

DATO ATTO CHE :

Non risulta applicabile l'IVA "imposta sul valore aggiunto" sull'importo della TRES/tributo, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo ;

Resta invece confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

CONSIDERATO CHE :

Il nuovo tributo si articola in due componenti:

- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011.

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro :

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

In riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 8 aprile 2013 n. 35, al fine di consentire ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse.

A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

In conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili.

Nelle more :

- dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- dell'approvazione del piano finanziario
- della determinazione delle tariffe

che saranno adottati con separati appositi provvedimenti deliberativi, occorre procedere, con il presente provvedimento, all'istituzione nel **Comune di _____**, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.

Il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.

Con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo.

In particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero quattro rate scadenti mesi di :

- **1^ RATA** "acconto", scadenza _____

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale

- **2^ RATA** "acconto", scadenza _____

l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **3^ RATA** "acconto", scadenza _____

l'importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **4^ RATA "saldo/conguaglio"**, scadenza _____

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della **maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares;

TENUTO CONTO CHE :

In applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi :

I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, **la gestione del tributo** o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, per l'anno 2013, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera g) del DL n. 35 del 8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) - (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013

RAVVISATA PERTANTO L'OPPORTUNITA' CHE :

I VERSAMENTI IN ACCONTO (prime 3 rate di versamento) siano richiesti mediante l'emissione di avvisi di pagamento effettuati **tramite i canali di versamento attivati dal/la :**

- **Comune di _____ per la riscossione TARSU/TIA 2012**
(per i Comuni che intendono gestire direttamente anche la riscossione in acconto)

Oppure

- **Società _____ per la riscossione TIA 2012**
Ragione sociale completa : _____ (per i Comuni che intendono affidare la riscossione in acconto alla società esterna)

alla quale era demandata/affidata la riscossione al 31.12.2012 ;

EVIDENZIATO che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato **esclusivamente al comune**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

CONSIDERATO che con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agazia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

DELIBERA

1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2) di stabilire la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, attraverso :

- **gestione diretta** da parte del Comune di _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tarsu**)

oppure

- **gestione affidata alla Società** _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tia**)

quale soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio gestione dei rifiuti e riscossione della TIA

3) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero quattro rate scadenti mesi di :

- **1^ RATA** "acconto", scadenza _____

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale

- **2^ RATA** "acconto", scadenza _____

l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **3^ RATA** "acconto", scadenza _____

l'importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **4^ RATA** "saldo/conguaglio", scadenza _____

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

4) Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;

5) di definire per l'anno 2013 le seguenti modalità di versamento :

I VERSAMENTI IN ACCONTO (prime 3 rate di versamento) mediante l'emissione di avvisi di pagamento effettuati tramite i canali di versamento attivati dal/la :

- **Comune di _____ per la riscossione TARSU/TIA 2012**
(per i Comuni che intendono gestire direttamente anche la riscossione in acconto)

Oppure

- **Società _____ per la riscossione TIA 2012**
Ragione sociale completa : _____ (per i Comuni che intendono affidare la riscossione in acconto alla società esterna)

alla quale era demandata/affidata la riscossione al 31.12.2012 ;

6) di dare atto che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

7) di fornire comunque indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale ed alla Comunità Montana/Unione, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;

8) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilito/a :

- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- l'approvazione del piano finanziario
- la determinazione delle tariffe

9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

SCHEMA ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

INDICAZIONI GENERALI ITER D'APPROVAZIONE ATTI TARES 2013 e BILANCIO

Allo stato attuale, entro il 30/09/2013 (termine di approvazione bilancio di previsione 2013), deve essere disciplinato il nuovo tributo TARES con :

- 1) nomina funzionario responsabile tares
- 2) approvazione regolamento
- 3) approvazione piano finanziario
- 4) approvazione tariffe tares 2013

E' da considerare che in base al DL 35/2013 "norme transitorie" 2013 IL COMUNE PUÒ, nelle more della regolamentazione del tributo, **adottare una delibera consiliare** con la quale viene stabilita :

- 1) la modalità di gestione del tributo
- 2) la modalità di riscossione
- 3) numero rate e scadenze, con la possibilità di inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, calcolati con le tariffe e gli imponibili Tarsu o Tia del 2012, riguardanti le prime due rate e comunque con l'esclusione dell'ultima.

VISTO il DL n. 54 del 21/05/2013 recante "interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica", nel quale viene stabilito:

- art. 1, comma 1 : "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale....."

- art. 2, comma 1. "La riforma di cui all'art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative

risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013..."

CIO' PREMESSO

Si ritiene che **possa essere valutata l'opportunità di 2 percorsi alternativi:**

1) PRIMO PERCORSO "standard" : entro il 30/09/2013 (termine di approvazione bilancio di previsione 2013) disciplinare il nuovo tributo TARES con :

- a) nomina funzionario responsabile tares (**delibera di Giunta Comunale**)
- b) approvazione regolamento (**delibera di Consiglio Comunale**)
- c) approvazione piano finanziario (**delibera di Consiglio Comunale**)
- d) approvazione tariffe tares 2013 (**delibera di Consiglio Comunale**)

2) SECONDO PERCORSO "particolare" (tenuto conto del DL n. 54 del 21/05/2013) :

- **Tenuto Conto pertanto che viene stabilita al 31 agosto 2013** la data entro la quale il governo si propone di predisporre una **"complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"**

- **Evidenziato** che tale disposizione normativa potrebbe comportare che la riforma abbia efficacia dal 1 gennaio 2013, con la conseguenza che anche la **disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** venga completamente modificata, comportando di fatto la necessità di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza approvati per la disciplina del nuovo tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell'art.14 del DL 201/2011 ;

- a) nomina funzionario responsabile tares (**delibera di Giunta Comunale**)
- b) modalità di gestione del tributo, riscossione, numero rate e scadenze (**delibera di Consiglio Comunale**)
- c) approvazione Piano Finanziario TARES 2013, allo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita in forma veritiera, provvedendo successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito del 30/09/2013, alla approvazione del regolamento e tariffe Tares 2013, monitorando comunque lo stato d'attuazione della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013 (**delibera di Consiglio Comunale**)
- d) approvazione bilancio di previsione 2013 (**delibera di Consiglio Comunale**)

ENTRO 30 SETTEMBRE 2013 (termine di approvazione del bilancio di previsione)

- a) approvazione regolamento (**delibera di Consiglio Comunale**)
- b) approvazione tariffe tares 2013 (**delibera di Consiglio Comunale**)

VEDI SCHEMI DELIBERA ALLEGATI :

1) PRIMO PERCORSO

- 1_TARES_Schema delibera Nomina Funzionario Responsabile
- 2_TARES_Schema delibera approvazione regolamento
- 3_TARES_Schema delibera approvazione piano finanziario e tariffe_2013

2) SECONDO PERCORSO

- 1_TARES_Schema delibera Nomina Funzionario Responsabile
- 2_TARES_Schema delibera approvazione piano finanziario_2013

in seguito alla approvazione del bilancio di previsione 2013, e comunque entro il 30/09/2013

- 3_TARES_Schema delibera approvazione regolamento
- 4_TARES_Schema delibera approvazione tariffe_2013

1) PRIMO PERCORSO

1_Schema Deliberazione Giunta Comunale

**OGGETTO : NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARES "TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI"
D.L. 06.12.2011 N. 201.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che ha istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

PREMESSO:

- Che il comma 46, dell'art. 14 del citato D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 il quale prevede che " a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza";
- Che il comma 36, dell'art. 14 del citato D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201 il quale prevede che " il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso";

RITENUTO pertanto procedere alla nomina del Responsabile del Tributo TARES;

TENUTO CONTO che gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, e vista la deliberazione di C.C. n _____ del _____, avviene attraverso :

gestione diretta

oppure

gestione affidata alla Società _____ con sede in via _____ n. _____ - cap _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - comuni ex tia)

quale soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio gestione dei rifiuti e riscossione della TIA

CONSIDERATO opportuno nominare Funzionario Responsabile del Tributo TARES il Responsabile del Servizio _____;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di designare quale Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il Responsabile del Servizio _____;

2) Di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ;

(2_Schema di deliberazione del Consiglio Comunale)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi** alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

TENUTO CONTO delle norme transitorie 2013 previste dal **DL n. 35 del 8 aprile 2013** "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013, e dei **chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - prot. n.7857, **dai quali risulta in sintesi :**

- 1) **NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE** - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento

- 2) **POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSA MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) **ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO**
- 4) **MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO** - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 5) **NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'** - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 6) **NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI** - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- 7) **I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTA la deliberazione di **consiglio comunale n..... del.....**, con la quale è stato stabilito:

1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2) di stabilire la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, attraverso :

- **gestione diretta** da parte del Comune di _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tarsu**)

oppure

- **gestione affidata alla Società** _____ con sede in _____ - _____ (_____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tia**)

quale soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio gestione dei rifiuti e riscossione della TIA

3) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero quattro rate scadenti mesi di :

- **1^ RATA "acconto", scadenza GIUGNO 2013**

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale

- **2^ RATA "acconto", scadenza LUGLIO 2013**

l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **3^ RATA "acconto", scadenza SETTEMBRE 2013**

l'importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **4^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza DICEMBRE 2013**

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

4) Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;

5) di definire per l'anno 2013 le seguenti modalità di versamento/riscossione :

LA RISCOSSIONE DELLE RATE IN ACCONTO sarà effettuata (prime 3 rate di versamento) mediante l'emissione di avvisi di pagamento, con riscossione **tramite i canali di versamento attivati** :

- **dal Comune di _____ per la riscossione TARSU/TIA 2012**
(per i Comuni che intendono gestire direttamente anche la riscossione in acconto)

Oppure

- **dalla Società _____ per la riscossione TIA 2012**
- **Ragione sociale completa : Società _____ con sede in _____ - _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tia**)**
(per i Comuni che intendono affidare la riscossione in acconto alla società esterna)

alla quale era demandata/affidata la riscossione al 31.12.2012 ;

6) di dare atto **che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013**, dovrà essere effettuato **esclusivamente al comune**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

7) di fornire comunque indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale e/o della Comunità Montana/Unione, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;

8) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilito/a :

- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- l'approvazione del piano finanziario
- la determinazione delle tariffe

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dall'allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., del D.L. n.35/2013 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)" il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 SETTEMBRE 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**" (*articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :*

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del

servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

(3_Schema di deliberazione del Consiglio Comunale)

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES” ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza**

TENUTO CONTO delle norme transitorie 2013 previste dal **DL n. 35 del 8 aprile 2013** "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013, e dei **chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - prot. n.7857, **dai quali risulta in sintesi :**

- 1) **NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE** - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 2) **POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSA MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) **ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO**
- 4) **MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO** - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 5) **NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'** - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 6) **NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI** - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- 7) **I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di

una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTA la deliberazione di **consiglio comunale n..... del.....**, con la quale è stato stabilito:

1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2) di stabilire la gestione del tributo “TARES” per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, attraverso :

- **gestione diretta** da parte del Comune di _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tarsu**)

oppure

- **gestione affidata alla Società** _____ con sede in _____ - _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tia**)

quale soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio gestione dei rifiuti e riscossione della TIA

3) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero quattro rate scadenti mesi di :

- **1^ RATA** “acconto”, scadenza **GIUGNO 2013**

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale

- **2^ RATA** “acconto”, scadenza **LUGLIO 2013**

l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **3^ RATA** “acconto”, scadenza **SETTEMBRE 2013**

l'importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 4^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza DICEMBRE 2013

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

4) Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;

5) di definire per l'anno 2013 le seguenti modalità di versamento/riscossione :

LA RISCOSSIONE DELLE RATE IN ACCONTO sarà effettuata (prime 3 rate di versamento) mediante l'emissione di avvisi di pagamento, con riscossione tramite i canali di versamento attivati :

- dal Comune di _____ per la riscossione TARSU/TIA 2012
(per i Comuni che intendono gestire direttamente anche la riscossione in acconto)

Oppure

- dalla Società _____ per la riscossione TIA 2012
- Ragione sociale completa : Società _____ con sede in _____ - _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tia**)
(per i Comuni che intendono affidare la riscossione in acconto alla società esterna)

alla quale era demandata/affidata la riscossione al 31.12.2012 ;

6) di dare atto che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato esclusivamente al comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

7) di fornire comunque indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale e/o della Comunità Montana/Unione, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;

8) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilito/a :

- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- l'approvazione del piano finanziario
- la determinazione delle tariffe

VISTA la deliberazione di **consiglio comunale n..... del** con la quale è stato approvato il **Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES"** ;

VISTO il **Piano Finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani **anno 2013** ;

VISTE le **tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013**, come risultanti da **prospetto allegato** ;

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 SETTEMBRE 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare l'allegato Piano Finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani **anno 2013** ;
- 3) di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013**, come risultanti da **prospetto allegato** ;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

2) SECONDO PERCORSO

1_Schema Deliberazione Giunta Comunale

**OGGETTO : NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TARES "TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI"
D.L. 06.12.2011 N. 201.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che ha istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

PREMESSO:

- Che il comma 46, dell'art. 14 del citato D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 il quale prevede che " a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza";
- Che il comma 36, dell'art. 14 del citato D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201 il quale prevede che " il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso";

RITENUTO pertanto procedere alla nomina del Responsabile del Tributo TARES;

TENUTO CONTO che gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, e vista la deliberazione di C.C. n. _____ del _____, avviene attraverso :

gestione diretta

oppure

gestione affidata alla Società _____ con sede in via _____ n. _____ - cap _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - comuni ex tia)

quale soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio gestione dei rifiuti e riscossione della TIA

CONSIDERATO opportuno nominare Funzionario Responsabile del Tributo TARES il Responsabile del Servizio _____;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di designare quale Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il Responsabile del Servizio _____;

2) Di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ;

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

TENUTO CONTO delle norme transitorie 2013 previste dal **DL n. 35 del 8 aprile 2013** "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013, e dei **chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - prot. n.7857, **dai quali risulta in sintesi :**

- 1) **NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE** - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 2) **POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSA MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) **ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO**

- 4) **MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO** - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 5) **NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'** - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 6) **NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRANDARD DA PARTE DEI COMUNI** - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- 7) **I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTA la deliberazione di **consiglio comunale n..... del.....**, con la quale è stato stabilito:

1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2) di stabilire la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, attraverso :

- **gestione diretta** da parte del Comune di _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tarsu**)

oppure

- **gestione affidata alla Società** _____ con sede in _____ - _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tia**)

quale soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio gestione dei rifiuti e riscossione della TIA

3) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero quattro rate scadenti mesi di :

- **1^ RATA "acconto", scadenza GIUGNO 2013**

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale

- **2^ RATA "acconto", scadenza LUGLIO 2013**

l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **3^ RATA "acconto", scadenza SETTEMBRE 2013**

l'importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **4^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza DICEMBRE 2013**

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

4) Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;

5) di definire per l'anno 2013 le seguenti modalità di versamento/riscossione :

LA RISCOSSIONE DELLE RATE IN ACCONTO sarà effettuata (prime 3 rate di versamento) mediante l'emissione di avvisi di pagamento, con riscossione **tramite i canali di versamento attivati :**

- **dal Comune di _____ per la riscossione TARSU/TIA 2012**
(per i Comuni che intendono gestire direttamente anche la riscossione in acconto)

Oppure

- **dalla Società _____ per la riscossione TIA 2012**

- **Ragione sociale completa** : Società _____ con sede in _____ - _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tia**)
(per i Comuni che intendono affidare la riscossione in acconto alla società esterna)

alla quale era demandata/affidata la riscossione al 31.12.2012 ;

6) di dare atto **che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013**, dovrà essere effettuato **esclusivamente al comune**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

7) di fornire comunque indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale e/o della Comunità Montana/Unione, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;

8) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilito/a :

- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- l'approvazione del piano finanziario
- la determinazione delle tariffe

CONSIDERATO che nella relazione illustrativa la ratio della lettera g), art. 10 del DL n. 35/2013 viene così spiegata: «Per evitare ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, poiché le aziende in questione non sono destinatarie delle somme riscosse e **per consentire ai comuni di riappostare il bilancio prevedendo la necessaria corrispondenza tra l'entrata relativa al gettito del tributo e la corrispondente voce di spesa per la gestione del servizio**, la norma consente transitoriamente per l'anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani»

TENUTO CONTO che in merito alla gestione del bilancio, in caso di mancata approvazione, si viene a creare una situazione di stallo, visto che con l'esercizio provvisorio occorre far riferimento ai capitoli di bilancio presenti nel 2012, tra i quali mancavano quelli relativi alla Tares ;

ATTESO che è stata eliminata la norma che prevedeva un rinvio a luglio della scadenza della prima rata e che i Comuni, anche nelle more dell'approvazione del regolamento e delle tariffe del Tares, possono inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, calcolati con le tariffe e gli imponibili Tarsu o Tia del 2012, riguardanti le prime due rate e comunque con l'esclusione dell'ultima.

TENUTO CONTO che per poter emettere gli avvisi di pagamento i Comuni debbono approvare e pubblicare almeno 30 gg prima della scadenza della prima rata, anche sul sito web istituzionale, una delibera consiliare con cui viene fissato il numero delle rate e la loro scadenza, e gli avvisi di pagamento delle prime due rate, sempre comunque con l'esclusione dell'ultima, possono prevedere modalità di pagamento a scelta del Comune, mentre il versamento dell'ultima rata, a conguaglio sulla base delle tariffe Tares, deve essere effettuato mediante il modello F24 o l'apposito modello di conto corrente postale

EVIDENZIATO che non sono ancora stati resi noti i codici tributo da utilizzare per il versamento della Tares e della Maggiorazione di 0,30 euro a mq. e che non è stato ancora approvato il modello

di conto corrente postale, con la necessità pertanto di effettuare due invii di modelli di pagamento ai contribuenti

VISTO il DL n 54 del 21.05.2013 recante “**interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica**”, nel quale viene stabilito :

- **art. 1, comma 1** : “**nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale.....”

- **art. 2, comma 1.** “La riforma di cui all'art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. **In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013...**”

TENUTO CONTO pertanto che viene stabilita al **31 agosto 2013** la data entro la quale il governo si propone di predisporre una “**complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**”

EVIDENZIATO che tale disposizione normativa potrebbe comportare che la riforma abbia efficacia dal 1 gennaio 2013, con la conseguenza che anche la **disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** venga completamente modificata, comportando di fatto la necessità di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza approvati per la disciplina del nuovo tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell'art.14 del DL 201/2011 ;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, in attesa della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013, approvare il bilancio di previsione 2013, per superare l'esercizio provvisorio, entro il termine attualmente stabilito del 30/06/2013 ;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di approvare il Piano Finanziario TARES 2013, allo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita in forma veritiera, provvedendo successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito del 30/09/2013, alla approvazione del regolamento e tariffe Tares 2013, monitorando comunque lo stato d'attuazione della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani **anno 2013** ;

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)” il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 SETTEMBRE 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

DELIBERA

- 1)** di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2)** di **approvare l'allegato Piano Finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani **anno 2013** ;
- 3)** di dare atto che si provvede alla **approvazione del Piano Finanziario TARES 2013**, allo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita in forma veritiera, provvedendo successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito del 30/06/2013, alla approvazione del regolamento e tariffe Tares 2013, monitorando comunque lo stato d'attuazione della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013

(3_Schema di deliberazione del Consiglio Comunale)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito

all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi** alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

TENUTO CONTO delle norme transitorie 2013 previste dal **DL n. 35 del 8 aprile 2013** "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013, e dei **chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - prot. n.7857, **dai quali risulta in sintesi :**

- 1) **NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE** - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 2) **POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSA MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) **ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO**
- 4) **MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO** - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 5) **NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'** - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 6) **NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI** - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- 7) **I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTA la deliberazione di **consiglio comunale n..... del.....**, con la quale è stato stabilito:

1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2) di stabilire la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, attraverso :

- **gestione diretta** da parte del Comune di _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tarsu**)

oppure

- **gestione affidata alla** _____ con sede in _____ - _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tia**)

quale soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio gestione dei rifiuti e riscossione della TIA

3) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero quattro rate scadenti mesi di :

- **1^ RATA "acconto", scadenza GIUGNO 2013**

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale

- **2^ RATA "acconto", scadenza LUGLIO 2013**

l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **3^ RATA** "acconto", scadenza **SETTEMBRE 2013**

l'importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **4^ RATA** "saldo/conguaglio", scadenza **DICEMBRE 2013**

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della **maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

4) Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel **regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares** ;

5) di definire per l'anno 2013 le seguenti modalità di versamento/riscossione :

LA RISCOSSIONE DELLE RATE IN ACCONTO sarà effettuata (prime 3 rate di versamento) mediante l'emissione di avvisi di pagamento, con riscossione **tramite i canali di versamento attivati** :

- dal Comune di _____ per la riscossione TARSU/TIA 2012
(per i Comuni che intendono gestire direttamente anche la riscossione in acconto)

Oppure

- dalla Società _____ per la riscossione TIA 2012
- Ragione sociale completa : _____ con sede in _____ - _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tia**)

alla quale era demandata/affidata la riscossione al 31.12.2012 ;

6) di dare atto che il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013, dovrà essere effettuato **esclusivamente al comune**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

7) di fornire comunque indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale e/o della Comunità Montana/Unione, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;

8) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilito/a :

- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- l'approvazione del piano finanziario
- la determinazione delle tariffe

VISTA la deliberazione di **consiglio comunale n..... del** con la quale è stato approvato il **Piano Finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani **anno 2013** ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dall'allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, del D.L. n.35/2013 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)" il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 SETTEMBRE 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**" (*articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :*

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

DELIBERA

- 1)** di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2)** di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**
- 3)** di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 4)** di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

TENUTO CONTO delle norme transitorie 2013 previste dal **DL n. 35 del 8 aprile 2013** "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013, e dei **chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - prot. n.7857, **dai quali risulta in sintesi :**

- 1) **NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE** - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 2) **POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSA MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) **ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO**

- 4) **MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO** - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 5) **NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'** - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 6) **NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRANDARD DA PARTE DEI COMUNI** - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- 7) **I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTA la deliberazione di **consiglio comunale n..... del.....**, con la quale è stato stabilito:

1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

2) di stabilire la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, attraverso :

- **gestione diretta** da parte del Comune di _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tarsu**)

oppure

- **gestione affidata alla Società** _____ con sede in _____ - _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tia**)

quale soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio gestione dei rifiuti e riscossione della TIA

3) di definire per l'anno 2013 il versamento in numero quattro rate scadenti mesi di :

- **1^ RATA "acconto", scadenza GIUGNO 2013**

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale

- **2^ RATA "acconto", scadenza LUGLIO 2013**

l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **3^ RATA "acconto", scadenza SETTEMBRE 2013**

l'importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale;

- **4^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza DICEMBRE 2013**

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

4) Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares ;

5) di definire per l'anno 2013 le seguenti modalità di versamento/riscossione :

LA RISCOSSIONE DELLE RATE IN ACCONTO sarà effettuata (prime 3 rate di versamento) mediante l'emissione di avvisi di pagamento, con riscossione **tramite i canali di versamento attivati :**

- **dal Comune di _____ per la riscossione TARSU/TIA 2012**
(per i Comuni che intendono gestire direttamente anche la riscossione in acconto)

Oppure

- **dalla Società _____ per la riscossione TIA 2012**

- **Ragione sociale completa** : Società _____ con sede in _____ - _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ - **comuni ex tia**)
(per i Comuni che intendono affidare la riscossione in acconto alla società esterna)

alla quale era demandata/affidata la riscossione al 31.12.2012 ;

6) di dare atto **che il versamento della rata di saldo/conguaglio, avente scadenza dicembre 2013**, dovrà essere effettuato **esclusivamente al comune**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

7) di fornire comunque indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale e/o della Comunità Montana/Unione, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;

8) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilito/a :

- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- l'approvazione del piano finanziario
- la determinazione delle tariffe

VISTA la deliberazione di **consiglio comunale n..... del** con la quale è stato approvato il **Piano Finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani **anno 2013** ;

VISTA la deliberazione di **consiglio comunale n..... del** con la quale è stato approvato il **Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES"** ;

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES" anno 2013**, come risultanti da **prospetto allegato** ;

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 SETTEMBRE 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013**, come risultanti da **prospetto allegato** ;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

COMUNE DI _____
(Provincia di _____)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)
- Art. 24. Riduzioni per il recupero (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)
- Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni (art. 14 comma 19 D.L. 201/2011)
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 28. Presupposto della maggiorazione
- Art. 29. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 30. Obbligo di dichiarazione
- Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32. Poteri del Comune
- Art. 33. Accertamento
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Riscossione
- Art. 36. Interessi
- Art. 37. Rimborsi
- Art. 38. Somme di modesto ammontare

Art. 39. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 41. Clausola di adeguamento

Art. 42. Disposizioni transitorie

Art. 43. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1.** La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2.** Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3.** Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4.** Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- α) le acque di scarico;
- β) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- χ) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- δ) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

7. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione

temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;

h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel

seguinte elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRENERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata

secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare

anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	a	
per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati		1
70,10	120	2
120,10	150	3
150,10	200	4
200,10	250	5
Oltre	250,10	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, con eventuale congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole

dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.

6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 28.

21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 28.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 24. Riduzioni per il recupero (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;

b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero

2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

4. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore **a 1 chilometro** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni (art. 14 comma 19 D.L. 201/2011)

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 28. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 19.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 29. Aliquote.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a)** l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b)** la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c)** il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a)** per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b)** per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c)** l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d)** la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o

cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso :

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) via fax

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da

euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza **le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, scadenti nei mesi di aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.**

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla

data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli

enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 41. Clausola di adeguamento

- 1.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42. Disposizioni transitorie

- 1.** Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2.** Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 43. Disposizioni per l'anno 2013

- 1.** Si applicano le disposizioni stabilite con Decreto LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 – e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARES “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” anno 2013, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l’altro, stabilito ;

- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente.

- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- comma 35. I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione

dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato

articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

Pertanto al 31.12.2012 cessa l'applicazione della (TARSU/TIA)

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di si pone.

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

- Obiettivo d'igiene urbana

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune /società, con frequenza media (indicare frequenza es. settimanale), con l'impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione :

n..... spazzatrici meccaniche;
n..... autocarro,
n..... altri mezzi.

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola ecologica

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a) Raccolta differenziata

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:

(se prevista)

- Raccolta domiciliare (Sacchetto azzurro per vetro, bottiglie di plastica e lattine, definiti, imballaggi in materiali misti);

- Campane/Contenitori di prossimità per la carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine, umido;

(se prevista)

- Contenitori stradali di prossimità per la raccolta dei rifiuti derivanti da sfalci e potature (Verde).

(se prevista)

- Raccolta domiciliare di carta e cartone presso i grossi produttori.

- Raccolta rifiuti differenziati presso l'isola ecologica comunale

(se prevista)

- Raccolta domiciliare dell'umido presso utenze domestiche e non domestiche

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2013, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :

- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) .
- **maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili** : alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione **da 0,30 a 0,40 euro al mq** (euro 0,30 al mq quota fissa stato - riduzione fondo sperimentale di riequilibrio e fondo perequativo)

Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa.

3 - Relazione al piano finanziario

L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti si servizi (TARES) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- c) contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) .

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi

pubblici locali, **nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.**

L’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)” stabilisce che, **per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti (TARSU/TIA)

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

- 1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
- 2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2013/2015
- 3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
- 4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di conta, al 31 dicembre, n..... abitanti.

Esempio

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO					
		Maschi	femmine	totale	famiglie
popolazione al	01/01/2012	7741	7812	15553	6666
nati		79	87	166	
morti		81	72	153	
iscritti		307	299	606	
cancellati		227	194	421	
popolazione al	31/12/2012	7819	7932	15751	6803
incremento/decremento				198	137
% incremento/decremento				1,27%	2,06%

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU gestite dalla società come da convenzione N. del e s.m.i.

Flusso di raccolta	Frequenza	Modalità attuazione
Raccolta Indifferenziata		Contenitori di prossimità
Rottami ferrosi		Conferimento presso piattaforma ecologica
Vetro		Campane di prossimità e raccolta domiciliare
Legno		Conferimento presso piattaforma ecologica
Verde – Rifiuti biodegradabili		Conferimento presso isola ecologica/ Contenitori di prossimità
Farmaci		Bidoni
		Campane di prossimità/raccolta domiciliare presso grandi utenze/conferimento presso isola ecologica
Carta e Cartone		
Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi		Conferimento presso piattaforma ecologica
Batterie e accumulatori		Conferimento presso piattaforma ecologica
Apparecchiature elettriche ed elettroniche		Conferimento presso piattaforma ecologica
		Campane di prossimità/
Imballaggi in materiali misti (multi materiale)		raccolta domiciliare/conferimento presso
		isola ecologica
Abbigliamento		Contenitori di prossimità
Pneumatici fuori uso		Conferimento presso piattaforma ecologica
Rifiuti organici (umido)		Contenitori di prossimità

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2012 – Dicembre 2012

RIPORTARE TABELLA

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2012 il Comune di è stato in grado di raccogliere in modo differenziato Kg di rifiuti solidi urbani, pari al % del totale dei rifiuti.

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al% del totale Kg è stata smaltita in modo indifferenziato.

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2013

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di ha fissato il raggiungimento del% al 31/12/2013 anche attraverso nuove isole ecologiche (oppure specificare altre iniziative in programma per il 2013).

Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2013 l'Amministrazione comunale ha in previsione l'estensione del servizio di

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi
- c) considerare adeguatamente la maggiorazione della tariffa per i costi dei servizi indivisibili dei comuni - "alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di euro 0,30 al mq (quota fissa stato – attraverso riduzione fondo sperimentale di riequilibrio e fondo perequativo) con possibilità per il comune di deliberare un ulteriore aumento fino ad un massimo di ulteriori euro 0,10 al mq (quota di competenza comunale) fino ad un massimo complessivo di 0,40 euro il mq.

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione**
- b) CC => Costi comuni**
- c) CK => Costo d'uso del capitale**

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono essere divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

CGID = CSL + CRT + CTS + AC

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

Esempio :

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	€
CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE	€
CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	€
AC - ALTRI COSTI	€

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR

dove

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

Esempio :

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE	€
CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO	€

COSTI COMUI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

CC = CARC + CGG + CCD

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso	€
CGG = costi generali di gestione	€
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)	€

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:

$$R_n = r_n(K_{n-1} + I_n + F_n)$$

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :

$$CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)$$

dove:

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2013"

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2013 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2013 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 2013;

- R(n) = REMUNERAZIONE

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:

- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU ;

- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione;

- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano

Costo d'Uso del Capitale (CK)		2011	2012	2013
Base % del tasso r_n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99		2,000%	2,000%	2,000%
Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre)		3,275%	3,275%	3,275%
Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato	r_n	5,275%	5,275%	5,275%
Capitale netto contabilizzato es. precedente	KN_{n-1}	441.399,39	281.238,06	121.076,73
Investimenti programmati	I_n			
Fattore correttivo	F_n			
Remunerazione del capitale - $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$	R_n	23.283,82	14.835,31	6.386,80
Ammortamenti	$Amm.n$	160.161,33	160.161,33	160.161,33
Accantonamenti	$Acc.n$			
Costo d'uso del capitale - $CK_n = Amm.n + Acc.n + R_n$	CK_n	183.445,15	174.996,64	166.548,13

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

- a) fissi** : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR

La **parte fissa** della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la **parte variabile** è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

CG Costi operativi di gestione													
CGIND Costi gestione indifferenziati													
Attività CSL	Spazz. Man.	Spaz. Mecc	Analisi RUE	Omologa RUE	Pulizia Mercato	Pulizia aree a parco	Pulizia Foglie	Svuotam. Cestini	Altri interv. Pulizia	Totale costi con pers.	% personale	Totale voce	Person. CGG1
CSL Costi spazzamento e lavaggio aree pubbliche	20.000,00	50.000,00	2.000,00	1.500,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	101.500,00	75	40.600,00	60.900,00
Attività CRT	Racc. RUA	Ut. Aggiunte	Racc. pannolini	Racc. Ingom.	Cimiteriali					Totale costi con pers.	% personale	Totale voce	Person. CGG2
CRT Costi di raccolta e trasporto e RSU	90.000,00	4.000,00	15.000,00	2.000,00	6.500,00					117.500,00	60	61.100,00	56.400,00
Attività CTS	Smaltim. RUA	Smaltim. RUE	Smalt. Ingom.	Smalt. Pneu.	Inerti					Totale costi con pers.	% personale	Totale voce	Person. CGG3
CTS Costi di trattamento e smaltimento	45.000,00	-	9.000,00	1.200,00	1.000,00					56.200,00	35	40.464,00	15.736,00
Attività AC	Noli contenit.	Rateiz. Acq. Cont.		Lavaggio cass.	Rimoz. Cassonetti		Iva indetraibile 1	Iva indetraibile 2		Totale costi		Totale voce	
AC Altri costi	10.500,00	45.000,00			3.000,00					58.500,00		58.500,00	
Totale CGIND	Costi gestione indifferenziati									333.700,00		200.664,00	
CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata													
Attività CRD	Carta	Plastica	Organico	Vetro + Latt.	Vegetali					Totale costi con pers.	% personale	Totale voce	Person. CGG4
CRD Costi di raccolta differenziata	50.000,00	51.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00					281.000,00	60	146.120,00	134.880,00
Attività CTR	Organico	Multimater.	Vegetali	Pile	Farmaci scad.	Toner	Vernici	Olio alim.	Plastica	Totale costi con pers.	% personale	Totale voce	Person. CGG5
CTR Costi Trattamento e Riciclo	50.000,00		25.000,00		500,00				12.000,00	87.500,00	35	63.000,00	24.500,00
CTR esclusi Contributi CONAI	-50.000,00									37.500,00		13.000,00	

Totale CGD	Costi di gestione della raccolta differenziata								318.500,00		159.120,00	
TOTALE CG	COSTI DI GESTIONE								652.200,00		359.784,00	
CC Costi Comuni												
Attività CARC	Costi Pers									Totale costi		Totale voce
CARC Costi Amm. Accertamento, Riscoss. Contenz.	35.000,00									35.000,00		35.000,00
Attività CGG	Pers. Coordin	Gestione CDR Combustibile derivato dai rifiuti								Totale costi	Pers Ribaltati	Totale voce
CGG Costi Generali di gestione	30.500,00	19.000,00								49.500,00	292.416,00	341.916,00
Attività CCD	Comunicaz. Informaz.	Materiali consumo	Indagine consoscitiva	Disavanzo 2011	Crediti Inesigibili	Trasf. Rifiuti da CDR Combustibile derivato dai rifiuti				Totale costi con pers.		Totale voce
CCD Costi Comuni Diversi	3.000,00	15.000,00	1.200,00	28.000,00	25.000,00	18.000,00				90.200,00		90.200,00
Totale CC	COSTI COMUI								174.700,00		467.116,00	
CK Costi d'Uso del Capitale												
Attività CK	Rem. Capitale									Totale costi		Totale voce
Amm. - Ammortamenti										-		-
Acc. - Accantonamenti										-		-
Rn - Remunerazione Capitale investito	3.500,00									3.500,00		3.500,00
Totale CK	Costi d'Uso del Capitale								3.500,00		3.500,00	

TOTALE GENERALE COSTI		830.400,00		830.400,00	
Contributo scuole stae MIUR (negativo)		- 5.000,00		- 5.000,00	
Totale per calcoli tariffe		825.400,00		825.400,00	

fissa	Valori	variabile	Valori
csi	40.600,00	crt	61.100,00
carc	35.000,00	cts	40.464,00
cgg	341.916,00	crd	146.120,00
ccd	90.200,00	ctr	13.000,00
ac	58.500,00		
ck	3.500,00		
Totali	569.716,00		260.684,00
Percent.	68,6%		31,4%

6.4 Determinazione del Costo del Servizio

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al periodo 2012 – 2013 necessari al calcolo della tariffa.

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.

Costi del Servizio			
	2013	2014	2015
Tasso di Inflazione programmata			
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze			
CARC Costi amministrativi accertamento riscossione e contenzioso			
CGG Costi generali di gestione			
CCD Costi comuni diversi			
AC Altri costi			
CRT Costo raccolta e trasporto rsu			
CTS Smaltimento			
CRD Costo raccolta differenziata			
CTR Costo trattamento e riciclo			
CK Costo del capitale			
TOTALE			
TARIFFA FISSA			
TARIFFA VARIABILE			

**PROPOSTA TARIFFE TARES
ANNO 2013**

TARES 2013 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE <i>Comune di</i>				
Pers.	Descrizione	QUOTA FISSA €/MQ/ANNO	QUOTA VARIABILE €/ANNO	QUOTA VARIABILE RAPPORTATA A SINGOLO COMPONENTE €/ANNO/COMPONENTE VALIDA SOLAMENTE PER FINI STATISTICI
1	Componente nucleo familiare	0,42620	63,11510	63,11510
2	Componenti nucleo familiare	0,46580	100,98709	50,49355
3	Componenti nucleo familiare	0,50542	126,23067	42,07689
4	Componenti nucleo familiare	0,53014	161,79375	40,44844
5	Componenti nucleo familiare	0,57972	183,04516	36,60903
6	Componenti nucleo familiare	0,60951	214,61794	35,76966

TARES 2013 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE <i>Comune di</i>					
Cat.	Sott.	Descrizione Categoria	QUOTA FISSA €/MQ	QUOTA VARIABILE €/MQ	TARIFFA €/MQ/ANNUA
1	NP	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,895501	1,097885	1,993386
2	NP	Cinematografi e teatri	0,537477	0,877774	1,415251
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,869735	1,237726	2,107461
	3a	Autorimesse			
	3b	Magazzini senza alcuna vendita diretta			
	3c	Stazioni ferroviarie senza biglietteria/uffici			
	3d	Stazioni ferroviarie con biglietteria e uffici			
4		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	1,086118	1,317555	2,403673
	4a	Campeggi			
	4b	Distributori carburante con area vendita prodotti per autoveicoli			
	4c	Distributori carburante senza vendita			
	4d	Palestre ed impianti sportivi fino a 1000 metri quadrati			
	4e	Impianti sportivi polivalenti			
5	NP	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,654387	1,062594	1,716981
6		Esposizione e autosaloni	0,652749	0,790951	1,443700
	6a	Autosaloni			

	6b	Esposizioni beni durevoli senza vendita			
	6c	G.D.O. beni durevoli			
7		Alberghi con ristorante	2,333834	2,850750	5,184584
	7a	Alberghi con ristorante			
	7b	Agriturismo con pernottamento e ristorante			
8		Alberghi senza ristorante	1,497159	1,824643	3,321802
	8a	Alberghi senza ristorante			
	8b	Agriturismo con solo pernottamento			
9	NP	Case di cura e di riposo	2,444785	3,983346	6,428131
10	NP	Ospedali e cliniche private	0,895640	1,255604	2,151244
11		Uffici, agenzie, studi professionali	2,157645	2,633171	4,790816
	11a	Uffici e agenzie			
	11b	Studi professionali tecnici			
	11c	Studi medici e veterinari			
12	NP	Banche ed istituti di credito	2,444785	3,983346	6,428131
13	NP	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,926068	2,419460	4,345528
14	NP	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,236580	2,714929	4,951509
15	NP	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,679889	2,631835	4,311724
16	NP	Banchi di mercato beni durevoli	1,700439	2,658936	4,359375
17	NP	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,643854	2,005444	3,649298
18	NP	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,453074	1,768349	3,221423
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,849375	2,250287	4,099662
	19a	Carrozzeria/autoofficine/elettrauto			
	19b	Gommista			
20	NP	Attività industriali con capannoni di produzione	1,306380	1,593520	2,899900
21	NP	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,291639	1,574003	2,865642
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	4,215666	5,312656	9,528322
	22a	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub			
	22b	Agriturismo e Associazioni/Club (con tessera) solo ristorazione			
23	NP	Mense, birrerie, amburgherie	2,855524	4,470778	7,326302
24	NP	Bar, caffè, pasticceria	3,596129	4,382016	7,978145
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,818142	3,427839	6,245981

	25a	Laboratori e negozi vendita pane e pasta			
	25b	Macellerie, Salumi e formaggi			
	25c	Negozi vendita generi alimentari fino a 500 mq			
	25d	Supermercati generi alimentari			
26	NP	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,818142	3,375564	6,193706
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,053677	6,323568	11,377245
	27a	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante			
	27b	Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo – accessori per esterni			
	27c	Pizza al taglio			
28		Ipermercati di generi misti	2,906149	3,536559	6,442708
	28a	Ipermercati di generi misti			
	28b	Centri vendita ingrosso alimentari e generi misti			
29	NP	Banchi di mercato generi alimentari	5,108031	6,218276	11,326307
30	NP	Discoteche, night club e sale giochi	1,882436	2,296894	4,179330

MODELLO DICHIARAZIONE TARES

Spazio per protocollo/ricevuta

DICHIARAZIONE TARES

(modello approvato in data _____)

Anno _____

Comune di _____ cod. contribuente _____

1- DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia o titolare attività produttiva) – COMPILARE SEMPRE

Cognome

Nome

Comune di nascita (o stato estero)

Prov.

Data nascita

Sesso

Codice Fiscale

Tel

CAP Domicilio

Posta elettronica (PEC se disponibile)

ruolo aziendale (solo per attività produttive)

Residenza (via, piazza, civico)

Comune

Prov.

2- DICHIARANTE - PERSONA GIURIDICA (solo attività produttive - in aggiunta al punto 1)

Ragione sociale

Sede legale (via, piazza, civico)

CAP

Comune di

Prov.

Codice Fiscale/P.Iva

Tel

Fax

Posta elettronica	Posta Elettronica Certificata "PEC"
_____	_____

3 – PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società)

Cognome (ovvero denominazione sociale)	Nome	
_____	_____	
Codice Fiscale/P.Iva	Tel	CAP Domicilio
_____	_____	_____
Posta elettronica	Posta Elettronica Certificata "PEC"	
_____	_____	
Residenza o sede legale (via, piazza, civico)	Comune	Prov.
_____	_____	_____

Lista proprietari (tutti)

_____	_____	_____
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(% proprietà)
_____	_____	_____
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(% proprietà)
_____	_____	_____
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(% proprietà)
_____	_____	_____
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(% proprietà)

4 - TIPO DICHIARAZIONE

DECORRENZA DAL _____

INIZIALE (nuova utenza)

VARIAZIONE

CESSAZIONE

5 - INTESTATARIO SCHEDA FAMIGLIA (per Utenze Domestiche se diverso dal dichiarante)

nome	:	_____
cognome	:	_____
codice fiscale	:	_____

riservato all'ufficio :
CODICE FAMIGLIA : _____

Ai fini dell'applicazione della TARES, di cui all'art. 14 del d.l. 201/11 e smi,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, l'occupazione o la conduzione della seguente utenza:

5 - TIPOLOGIA UTENZA

DOMESTICA NON DOMESTICA (economiche/produttive)

INDIRIZZO

(via, piazza) _____ civico _____ interno _____

piano _____ di piani _____ n° totale appartamenti _____

6 - DATI CATASTALI (inserire per prima l'unità principale e di seguito le pertinenze)

SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	CATEGORIA (lettera)	CLASSE (numero)

- INDIRIZZO CATASTALE (solo se diverso da quello indicato al punto 5)

(via, piazza) _____ civico _____ interno _____

- UTENZA CHE NON RIGUARDA UN IMMOBILE (in toto o in parte) AREE SCOPERTE
- IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO
- IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO

7 – DESTINAZIONE D'USO

A - DOMESTICHE

- USO ABITATIVO
 USO BOX/CANTINE (quando non collegate all'abitazione principale)

B - NON DOMESTICHE **Indicare il codice ATECO (individua la classe di attività economica principale)**

"L' Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all'apertura di una nuova attività e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di pertinenza dell'attività ai fini fiscali e statistici"

CODICE ATECO : _____ / _____ / _____

DESCRIZIONE ATTIVITA': _____

ALTRI USI (specificare) _____

8 - SUPERFICI UTENZA DOMESTICA

FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SUPERFICIE UTILE NETTA (CALPESTABILE) IN MQ.	SUPERFICIE CATASTALE IN MQ. (solo se disponibile)

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell'Agenzia

9 - COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (per utenze domestiche)

Comp. nucleo familiare	Parentela (rispetto al dichiarante)	Inserire i componenti del nucleo familiare (compreso dichiarante pos. 1) ed anche eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare, ma stabilmente conviventi (esempio : badanti, colf)		
		cognome	nome	codice fiscale
1	DICHIARANTE			
2				

3				
4				
5				
6				
7				
8				

10 - SUPERFICI UTENZA NON DOMESTICA (economiche/produitive)

FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SUPERFICIE COPERTA CALPESTABILE IN MQ.	SUPERFICIE SCOPERTA CALPESTABILE IN MQ.	SUPERFICIE CATASTALE IN MQ. (se disponibile Solo per destinazioni A,B e C)

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell’Agenzia

11- TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

PROPRIETA' USUFRUTTO LOCAZIONE (affitto)
 COMODATO

_____ ALTRO (specificare)

N.B. ALLEGARE copia della documentazione idonea ad attestare/comprovare il titolo indicato.

12 - RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale

Chiede le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal regolamento comunale approvato

..... (specificare) _____
 (specificare) _____

N.B. ALLEGARE documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione/esenzione indicata

13 – CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI (solo comuni con Porta a Porta attivo)

- Utilizza i contenitori, già presenti, consegnati al precedente intestatario
- Dispone già di contenitori consegnati all'indirizzo precedente _____
(indicare indirizzo precedente solo se nel medesimo comune)

Chiede la consegna di nuovi contenitori

inoltre

Chiede il ritiro dei bidoni del precedente intestatario

14 - NOTE :

Recapito postale: _____
(Cognome nome o Ragione sociale)

(Via, Piazza, ecc.) (civico/int) (Comune) (Cap)

Altre note: _____

Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale.

DATA _____

Firma del DICHIARANTE

N.B. allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) informiamo che:

1. I dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e trattati dallo stesso con la massima riservatezza; tali dati saranno utilizzati per rendere possibile l'erogazione dei servizi previsti e per eventuali comunicazioni all'utenza, inerenti il servizio stesso.
2. Come prescritto dalla normativa del D.Lgs 196/2003, vengono utilizzati accorgimenti tecnici organizzativi e logistici che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.
3. Titolare del trattamento è il gestore del tributo
4. Responsabile del trattamento è la persona nominata dal gestore del tributo
5. In ogni momento si potrà esercitare il diritto di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l'aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei dati inseriti, ovvero il diritto di opporsi al loro trattamento. Per esercitare i diritti sopra indicati indirizzare la richiesta al gestore del tributo
6. I dati personali forniti vengono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione richiesta e, per tale attività, possono essere comunicati a soggetti terzi quali comune di riferimento, società collegate o controllate, studi legali, società di recupero crediti, istituti bancari o di credito.
7. Il Titolare del trattamento esplicitamente dichiara di non ritenersi responsabile circa eventuali informazioni non veritiere comunicate dall'utente (es.: indirizzo e-mail, indirizzo postale, ecc.), nonché informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.

Decreto Legislativo n.196/2003,

Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
 - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
 - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
 - h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
 - i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

QUESITI E APPROFONDIMENTI

DOMANDE	RISPOSTE
<p>Quali sono le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi)</p>	<p>Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune (per tares tributo). - copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, - maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) Alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione da 0,30 a 0,40 euro al mq (euro 0,30 al mq quota fissa stato – viene versata al comune unitamente alla tariffa ed è recuperata dallo stato attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e fondo perequativo spettante al comune – l'eventuale incremento fino ad euro 0,10 al mq quota di competenza diretta comunale)
<p>Con l'entrata in vigore della TARES che fine fanno la TIA e la TARSU</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.</p> <p>Sono quindi soppressi, a far data dal 1 gennaio 2013 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507) - TIA1 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) - TIA2 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152) - (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) - (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il

	<p>conferimento in discarica)</p> <p><i>La cosiddetta «addizionale Eca» — originariamente istituita, nella misura del 2%, dall'articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 — fu elevata al 5 per cento dal Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946. Una maggiorazione di pari importo (5 per cento: «maggiorazione tout court») fu introdotta dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L'addizionale e la maggiorazione spettavano inizialmente agli enti comunali di assistenza (Eca, appunto), ora soppressi. Il potere dei comuni di prelevare dette maggiorazioni con la tassa sui rifiuti era stato, da ultimo, ribadito dall'articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.</i></p> <p>n.b. <i>Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi "ecotassa", istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996, con il fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, è versato dal gestore del servizio di smaltimento ed è pertanto compreso all'interno della tariffa, come derivante da piano finanziario.</i></p> <p><i>Riferimenti normativi : Art. 3, commi dal 24 a 41, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive integrazioni e modificazioni</i></p>
<p>Come si calcola la TARES</p>	<p>La Tares, come la tua, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni, senza applicazione diretta dell'iva al contribuente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.) - La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti <p>a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tributo <p><i>Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti:</i> $(284 \text{ mq} \times \text{"tariffa fissa unitaria"} \text{ € } 1,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) + (\text{nucleo familiare di 4 componenti} \times \text{"tariffa variabile"} \text{ pari a € } 100/\text{nucleo familiare} \times \text{giorni} / 365 = \text{Tariffa}$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq $(284 \text{ mq} \times \text{"maggiorazione standard"} \text{ € } 0,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota stato}$

- Maggiorazione tariffa opzionale (sulla base delle scelte comunali) fino ad un massimo di €0,10/mq, in aggiunta alla maggiorazione standard
 $(284 \text{ mq} \times \text{“incremento maggiorazione”} \text{ € } 0,10/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota comune}$
 All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

- Tributo
 Es: negozio (cat. 13/30) di mq. 120:
 $(120 \times \text{“tariffa fissa unitaria”} \text{ della categoria } 13 \times \text{giorni} / 365) + (120 \times \text{“tariffa variabile unitaria”} \text{ categoria } 13 \times \text{giorni} / 365) = \text{Tariffa}$

- Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad € 0,30/mq
 $(120 \text{ mq} \times \text{“maggiorazione standard”} \text{ € } 0,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota stato}$

- Maggiorazione tariffa opzionale (sulla base delle scelte comunali) fino ad un massimo di €0,10/mq, in aggiunta alla maggiorazione standard
 $(120 \text{ mq} \times \text{“incremento maggiorazione”} \text{ € } 0,10/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) = \text{Maggiorazione quota comune}$
 All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

<p>Come si calcola la superficie da sottoporre al tributo</p>	<p>La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella <u>calpestabile</u> (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2).</p>
<p>Chi deve pagare l'imposta</p>	<p>Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>Si intendono per:</p> <p><u>locali</u>, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p><u>aree scoperte</u>, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p><u>utenze domestiche</u>, le superfici adibite di civile abitazione;</p> <p><u>utenze non domestiche</u>, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>Sono escluse dal tributo:</p> <p>le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p>

<p>Come si versa l'imposta</p>	<p>Il versamento del tributo è effettuato <u>in tre rate, scadenti nei mesi di aprile, luglio e ottobre (a partire dal 2014 – art. 35 regolamento tares)</u> <u>Esclusivamente per l'anno 2013 Il versamento del tributo è effettuato in n. 3 rate, scadenti nei mesi di luglio e ottobre 2013, gennaio 2014</u> (considerata la proroga di legge a luglio 2013 della scadenza prima rata, nelle disposizioni transitorie per l'anno 2013, di cui all'art.43 del regolamento tares, è stata stabilita la scadenza di versamento dell'ultima rata riferita all'annualità 2013, a gennaio 2014, allo scopo di poter suddividere adeguatamente i versamenti) È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione, è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Sarà pertanto il comune e/o gestore del tributo se diverso dal comune, ad effettuare il calcolo dell'imposta e predisporre la documentazione necessaria per il versamento, provvedendo inoltre alla spedizione e notifica degli inviti di pagamento al recapito postale dei contribuenti. Quindi i contribuenti riceveranno l'invito di pagamento, la nota informativa, ed i bollettini postali/modelli F24 di versamento suddivisi per rate, sulla base del numero di rate di pagamento stabilite con regolamento comunale.</p>
<p>Che differenza c'è tra TARES "tributo" e TARES "corrispettivo"</p>	<p>La natura di corrispettivo, che potrà essere prevista con regolamento, potrà applicarsi esclusivamente nel caso in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Come indicato anche dalla circolare Anci Emilia Romagna del 6 dicembre 2012 prot. 157, si evidenzia che, la tariffa corrispettivo risulta applicabile esclusivamente nel caso in cui sussistano sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dai singoli</p>

	<p><u>utenti. A tal fine, ad esempio, si ritiene che sistemi di misurazione dei rifiuti conferiti da un intero condominio non soddisfino il requisito di legge, in quanto vi deve essere una diretta correlazione tra la misurazione ed il soggetto tenuto al pagamento della tariffa.</u></p> <p><u>Parimenti, non sussistono sistemi di misurazione puntuale, quando la misurazione viene fatta solo con riferimento ad una sola categoria di rifiuti conferiti (indifferenziato, umido, plastica, carta, vetro).</u></p> <p>Anche nel caso di sussistenza di sistemi di misurazione puntuale di tutti i rifiuti conferiti non vi è alcun obbligo del Comune di applicare la tariffa corrispettivo.</p> <p><u>- SE TRIBUTO : Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune</u></p> <p><u>- SE CORRISPETTIVO : La tariffa di cui al comma 29 (29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.) è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</u></p>
<p>I contribuenti sono tenuti a fare la dichiarazione tares</p>	<p>Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TIA già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.</p> <p>I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tares entro il termine di 60 gg (termine stabilito da regolamento tares comunale – art. 31 comma 1) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.</p> <p>Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p> <p>La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro il termine di 60 gg)</p> <p>Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono obbligatoriamente essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.</p>

<p>Come è perché è prevista una maggiorazione della tariffa</p>	<p>La maggiorazione della tariffa TARES è stata stabilita dallo stato per la compartecipazione alla copertura dei costi dei servizi indivisibili (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)</p> <p>Alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione da 0,30 a 0,40 euro al mq (euro 0,30 al mq quota fissa stato – viene versata al comune unitamente alla tariffa ed è recuperata dallo stato attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e fondo perequativo spettante al comune – l'eventuale incremento fino ad euro 0,10 al mq quota di competenza diretta comunale)</p>
<p>1) è possibile fare il piano finanziario ed approvare le aliquote e le tariffe necessarie per determinare la copertura dei costi successivamente alla approvazione del bilancio</p> <p>2) per la TARES occorre già ora in fase di approvazione del bilancio (entro 30 giugno 2013) determinare un Piano Economico Finanziario, individuare le tariffe e come prevedibile rivederle in sede di assestamento/variazione delle norme statali e del relativo regolamento. E' dunque questo il corretto iter procedurale</p>	<p>L'approvazione delle tariffe, del regolamento e del piano finanziario, non potrà intervenire successivamente all'approvazione del bilancio, in quanto l'individuazione adempimenti fondamentali per poter definire in modo corretto il quadro delle entrate del comune, non essendo sufficiente indicare a tal fine quale sarà l'importo complessivo delle entrate del comune, partendo semplicemente dal presupposto che l'ente, dovendo coprire dal 2013 integralmente i costi del servizio rifiuti, dovrà incassare una somma equivalente all'uscita.</p> <p>Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 444 legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), la rettifica delle tariffe potrà peraltro intervenire entro il 30 settembre 2013, con efficacia retroattiva delle tariffe così determinate.</p>
<p>Il Comune sino ad oggi non ha applicato mai nessuna riduzione per quanto riguarda la TARSU sulle abitazioni tenute a disposizioni e quindi nella denuncia dei contribuenti non vi era la possibilità di scegliere la destinazione d'uso degli immobili dichiarati e pertanto all'interno del database comunale la destinazione d'uso per gli immobili in categoria A è stata sempre automaticamente caricata come "uso abitativo".</p> <p>Dovendo al momento riorganizzare i database comunali al fine di determinare la TARES e per un corretto invio all'anagrafe tributaria entro il futuro 30 aprile si pensava di agire in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserire d'ufficio per tutte le case che all'ufficio tributi non risultano essere abitazione principale, la destinazione d'uso "a disposizione" - inviare ai contribuenti contestualmente al bollettino tarsu 2012 la situazione tributaria per ogni immobile di proprietà così ottenuta richiedendo agli stessi di 	<p>La procedura che il comune intende utilizzare è sicuramente corretta e conforme alla normativa vigente, che prevede - all'art. 14, comma 38 d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011 - la possibilità che, in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile, vale a dire sulla base di una valutazione che tenga conto di elementi presuntivi che il comune abbia desunto in assenza di una prova contraria da parte del contribuente.</p> <p>Tale procedura risulta opportuno che sia recepita nel regolamento tares, prevedendo che, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante</p>

<p>comunicare entro 30 giorni eventuali errori o variazioni.</p> <p>In caso di mancata comunicazione l'ufficio tributi confermerà automaticamente i dati inviati.</p> <p>E' possibile procedere in tal senso</p>	<p>personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</p> <p>In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 legge 311/2004.</p> <p>A condizione che il comune proceda quindi a richiedere formalmente al contribuente di confermare quali siano le abitazioni principali utilizzate e quali invece gli immobili tenuti a disposizione, con indicazione anche delle pertinenze di queste ultime, si ritiene che - in assenza di una risposta in merito - il comune potrà procedere alla riscossione sulla base della tariffa degli immobili a disposizione, fermo restando che - nel caso il contribuente dovesse procedere successivamente, in sede di riscossione del tributo, e ad indicare che l'immobile è utilizzato come abitazione principale - il comune potrebbe anche procedere alla rettifica degli importi dovuti, ma contestualmente dovrebbe irrogare la sanzione per omessa risposta al questionario inviato dal comune (mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'ufficio tributi al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00).</p>
<p>Un'unità immobiliare è composta da 100 mq di abitazione, 10 mq di cantina e 30 mq di autorimessa e il nucleo familiare che occupa l'abitazione è di 4 occupanti. La parte variabile della tariffa, calcolata in base agli occupanti è calcolata solo sulla superficie dell'abitazione, 100 mq, oppure anche sulle superfici delle pertinenze, 10 mq di cantina e 30 mq di autorimessa</p>	<p>Le autorimesse e le altre pertinenze degli immobili ad uso abitativo non ritrovano nel d.p.r. 158/1999 una categoria specifica, né tanto meno possono essere assoggettate alla sola quota fissa della tariffa.</p> <p>Anche in relazione alle pertinenze dovrebbe quindi essere considerato il numero di occupanti dell'immobile principale, in assenza di una previsione normativa che permetta di procedere diversamente.</p> <p>Il comune dovrebbe quindi assoggettare tali immobili al pagamento del tributo sulla base della medesima tariffa prevista per le abitazioni, ovvero potrebbe introdurre una categoria apposita, nell'ambito della quale tutti gli immobili pertinenziali, a fronte della loro minore capacità di produrre rifiuti, vengano assoggettati al pagamento di una tariffa precentualmente ridotta rispetto agli immobili principali, composta sia dalla quota fissa che dalla quota variabile.</p> <p>Questa riduzione non comporterebbe la necessità della copertura da parte del comune con una autorizzazione di spesa, in quanto servirebbe a definire una tariffa specifica ridotta per tutti gli immobili pertinenziali, non potendo il comune individuare una categoria apposita in assenza dei relativi coefficienti di riferimento nell'ambito del d.p.r. 158/1999.</p>

<p>L'art. 23 del regolamento ministeriale prevede la possibilità di ridurre la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, tra l'altro, per le abitazioni tenute a disposizione per le utenze stagionali.</p> <p>Si chiede se tale riduzione possa essere accordata in maniera differenziata e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- riduzione da accordare solamente per le utenze domestiche detenute da soggetti residenti nel comune- riduzione da accordare in maniera differenziata a seconda che l'utenza sia detenuta da soggetti residenti o da soggetti non residenti.	<p>Non risulta possibile stabilire a livello regolamentare che l'agevolazione per gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione si debba applicare soltanto a favore di soggetti residenti nel comune e non invece a favore di soggetti terzi (siano essi turisti o meno).</p> <p>Allo stesso tempo, si deve tenere presente, ove il comune dovesse decidere di introdurre tale agevolazione, che effettivamente l'immobile tenuto a disposizione da parte di un soggetto residente (o anche non residente, ma che lo tenga vuoto e non lo affitti a terzi) potrebbe avere una destinazione diversa rispetto all'immobile (seconda casa) di proprietà di un turista, che venga destinato ad un uso saltuario direttamente da parte del proprietario.</p> <p>Mentre nel caso dell'immobile utilizzato dal turista si avrebbe quasi sempre un utilizzo da parte del nucleo familiare proprietario dell'immobile (con necessità di acquisire il dato relativo al numero di occupanti in relazione al nucleo familiare risultante dall'anagrafe del comune di residenza, fatta salva la presunzione iniziale del numero di occupanti prevista dal regolamento in attesa dell'acquisizione del dato anagrafico), nelle prime due ipotesi ci si potrebbe trovare di fronte ad immobili di fatto non utilizzati (fatti salvi gli eventuali affitti non registrati) ovvero utilizzati da nuclei che potrebbero essere numericamente diversi da quello del soggetto proprietario (problema che si pone nei contratti di affitto che non modificano il soggetto passivo, in quanto inferiori ai sei mesi).</p> <p>Il comune potrebbe quindi prevedere la limitazione dell'agevolazione soltanto nei confronti degli immobili che non siano concessi in affitto a terzi e che quindi vengano tenuti a disposizione del proprietario, ma vuoti e non utilizzati nemmeno saltuariamente (con la previsione che, nel caso venisse provato l'utilizzo, si procederebbe al recupero dell'agevolazione concessa, in sede di accertamento, con applicazione della sanzione per infedele denuncia), oppure nei confronti degli immobili che per una parte dell'anno non siano utilizzabili, perché non raggiungibili (se tale ipotesi sussiste nel vostro comune).</p> <p>Ogni altra agevolazione per uso saltuario finirebbe necessariamente per estendersi anche ai non residenti, per cui la scelta non potrà essere che quella di decidere se introdurla a favore di tutti, senza discriminare tra turisti e residenti (pena la possibile impugnazione del regolamento da parte dei primi), ovvero non introdurla completamente.</p>
---	---

<p>La copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso, è iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e quindi assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio e se tale procedura debba essere applicata per tutte le categorie di riduzione previste.</p>	<p>Il comma 19 - art. 14 del decreto monti prevede che il consiglio comunale possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.</p> <p>Lo stesso comma prevede che "tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa", facendo ritenere che le autorizzazioni di spesa debbano essere accordate soltanto per le esenzioni/agevolazioni introdotte dal comune in aggiunta a quelle stabilite dal legislatore ai commi 15-16-17-18,</p> <p>Il modello di denuncia/dichiarazione TARES contiene apposito spazio per la richiesta delle riduzioni/esenzioni regolamentari</p>
<p>Il tributo sui rifiuti è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale.</p> <p>Visto quanto sopra il tributo sui rifiuti si paga sulle aree scoperte operative, ma si paga anche sui parcheggi esterni di alberghi, ristoranti, supermercati ecc</p>	<p>Solo le parti comuni dei condomini, di cui all'articolo 1117 codice civile, sono esenti dal pagamento del tributo sui rifiuti, in quanto bene comune non censibile.</p> <p>Le aree di manovra possono a loro volta essere assimilate ad una parte comune di condominio, che, in quanto tale, può essere esentata dal pagamento della tassa.</p> <p>Per quanto riguarda le aree scoperte operative delle attività produttive, si può utilizzare un criterio analogo: dovranno essere considerate soggette al tributo tutte le aree scoperte che abbiano una destinazione specifica a servizio dell'attività (si pensi in tal senso ad un'area scoperta destinata allo stoccaggio dei materiali, che risulta chiaramente operativa, al pari di un deposito coperto) e, quindi, anche i parcheggi privati degli alberghi, così come dei ristoranti e dei supermercati potranno essere assoggettati a tassazione, in quanto suscettibili di produzione di rifiuti, mentre dovranno essere escluse dall'imposizione le aree che non abbiano una destinazione esclusiva, ovvero che non costituiscano supporto specifico all'attività tra queste ultime aree escluderei, anche per quanto riguarda le attività, tutte le aree di manovra, ovvero non suscettibili di uso strumentale all'attività stessa (si pensi alle aree a verde, ovvero a quelle dei campeggi, o ancora le aree scoperte non suscettibili di uso esclusivo da parte di un'attività specifica).</p>
<p>Per le abitazioni a disposizione si può applicare il criterio previsto per i non residenti che non presentano dichiarazione, ossia un numero di componenti convenzionale a seconda della superficie calpestabile.</p>	<p>La determinazione del numero di componenti il nucleo familiare per la gestione del servizio rifiuti riferito alle abitazioni a disposizione, nel caso in cui non sia possibile risalire a tale dato, è sicuramente una problematica pratica da risolvere, e sono noti i vari pronunciamenti giurisprudenziali di illegittimità in merito alla applicazione di un numero di componenti convenzionale a seconda della superficie calpestabile.</p>

	<p>Proprio per questo motivo si ritiene che possa avere una logica applicativa, supportata dal Decreto ministeriale Sanità - 5 luglio 1975, predisporre una tabella che abbia un raffronto con i requisiti minimi di legge, igienico sanitari, previsti dal citato DM</p> <p>Applicare quindi una "presunzione" di occupanti (nella impossibilità di avere tale dato) notevolmente inferiore a quella che risulta dai requisiti del dm sanità, può senz'altro evidenziare un criterio oggettivo e comunque, in fase di prima applicazione, a favore del contribuente.</p> <p>Note : Decreto ministeriale Sanità - 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione G.u. n. 190 del 18 luglio 1975) - ART.2 - Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi - ART.3 Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.</p>
--	---

Esempio :

TABELLA DI CONFRONTO		TABELLA REGOLAMENTO TARES
REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI PER ABITAZIONI		
la presente tabella evidenzia i requisiti minimi di legge, igienico sanitari, che deve avere una abitazione in base al numero degli abitanti che la occupano - tale tabella è un raffronto utile con la tabella di determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare per la gestione del servizio rifiuti, nel caso in cui non sia possibile risalire a tale dato		determinazione del numero di componenti il nucleo familiare per la gestione del servizio rifiuti, nel caso in cui non sia possibile risalire a tale dato

Decreto ministeriale Sanità - 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione G.u. n. 190 del 18 luglio 1975) - ART.2 - Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi - ART.3 Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.				Superficie (mq)		N° componenti
ART.2	abitanti	mq/abitante	totale mq			
fino a 4 abitanti	4	14	56			
per i successivi	1	10	10			
			66			
	da mq	A mq	numero abitanti			
	0	70	1	0	70	1
	71	85	2	70,1	120	2
	86	100	3	120,1	150	3
	101	115	4	150,1	200	4
	116	126	5	200,1	250	5
	oltre	126	6	oltre	250	6
ART.3			sup minima alloggio			
			28			

<p>Le stalle e fienili ad uso agricolo sono da considerarsi tassabili</p>	<p>Occorre tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Se è vero che la disposizione di cui all'art. 10bis legge 29 ottobre 1987 n. 441 (di conversione in legge del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) prevede che «salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1982 n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze», va evidenziato che la delibera interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1., ha previsto espressamente che sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, quelli propri delle attività economiche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità in un elenco in cui vengono riportate le seguenti tipologie di rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non
---	--

allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili).

Tali rifiuti rientrano quindi tra quello assimilabili agli urbani, soggetti al normale pagamento del tributo sui rifiuti.

COMPETENZA DELIBERAZIONI ALIQUOTE DI CONSIGLIO COMUNALE

IMU

in stretta correlazione con quanto stabilito da :

art. 13, comma 6, DL 201/2011 - L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. **I comuni con deliberazione del consiglio comunale**, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (**Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni**), possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

trattandosi pertanto di deliberazione con valore regolamentare, la stessa risulta essere di competenza del consiglio.

ICI

infatti anche in materia ici, l'articolo 1 comma 156 della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007, aveva modificato l'articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92, precisando che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili sono stabilite dal Consiglio Comunale.

IN LINEA GENERALE

Tale orientamento è stato confermato dalla Cass. n. 16870 del 2003 – La Cassazione ha chiarito come il Consiglio comunale sia "competente in via esclusiva non solo per l'istituzione, ma anche per l'adeguamento delle tariffe, sia perché l'enunciato normativo non consente codesta discriminazione sia in quanto **anche l'adeguamento implica l'esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all'organo comunale rappresentativo, altro non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur, sicchè non ha natura diversa dall'atto istitutivo della prestazione patrimoniale"**

LE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ PROFILI PARTICOLARI PER GLI ENTI LOCALI

La procedura tramite ruolo, più volte oggetto di massici interventi di modifica, risulta ormai compiutamente regolamentata in ogni aspetto: dalla formazione, fino al termine delle operazioni attivate successivamente al controllo della comunicazione di inesigibilità.

Al contrario, la procedura tramite ingiunzione fiscale resta priva di specifica regolamentazione, salvo quelle antiquate disposizioni contenute nel R.D. 639/1910, che finisce col determinare situazioni di incertezza operativa talvolta insuperabili. Sembra, allora, corretto cogliere quell'opportunità segnalata da autorevole dottrina (Ancillotti), a tenore della quale ogni comune può procedere a sfruttare la propria autonomia normativa regolamentare e, "arpionando" l'art. 52 D.Lgs. 446/97, creare la propria disciplina procedurale di riscossione tramite ingiunzione. La norma citata, infatti, riconosce in pieno la autonomia finanziaria normativa comunale e, a parte pochi vincoli, autorizza il comune ad autodeterminarsi; fino ad arrivare a inserire una "norma calamita" che richiami come applicabili all'ingiunzione fiscale, tutte le disposizioni già previste per il ruolo.

Pertanto per poter utilizzare la procedura del D.Lgs. 112/1999 in materia di quote inesigibili (artt. 19 e seguenti), anche in materia di ingiunzione fiscale R.D. 639/1910 "Sembra, allora, corretto cogliere quell'opportunità segnalata da autorevole dottrina (Ancillotti), a tenore della quale ogni comune **può procedere a sfruttare la propria autonomia normativa regolamentare e, "arpionando" l'art. 52 D.Lgs. 446/97, creare la propria disciplina procedurale di riscossione tramite ingiunzione.** La norma citata, infatti, riconosce in pieno la autonomia finanziaria normativa comunale e, a parte pochi vincoli, autorizza il comune ad autodeterminarsi; **fino ad arrivare a inserire una "norma calamita" che richiami come applicabili all'ingiunzione fiscale, tutte le disposizioni già previste per il ruolo.**

Si ritiene quindi che sia necessaria/opportuna una deliberazione e/o modifica regolamentare con la quale, sfruttando la propria autonomia normativa regolamentare e, "arpionando" l'art. 52 D.Lgs. 446/97, il comune medesimo stabilisce la propria disciplina procedurale di riscossione tramite ingiunzione, inserendo una "norma calamita" che richiami come applicabili all'ingiunzione fiscale, tutte le disposizioni già previste per il ruolo.

La norma regolamentare si ritiene possa avere anche carattere di retroattività in quanto non essendo stabilita dalla legge apposita e specifica regolamentazione, e quindi nell'incertezza operativa, il comune provvede a determinare criteri certi e ragionevoli, già presenti per la procedura tramite ruolo, ritenendo gli stessi applicabili anche per la procedura di ingiunzione fiscale R.D. 639/1910, secondo principi di adeguata giustificazione e ragionevolezza, non in contrasto con altre norme che regolano tale materia

Pertanto tale disposizione, con valenza retroattiva, ritengo sia rispettosa del requisito di ragionevolezza e certezza del diritto quali valori costituzionalmente tutelati.

Le comunicazioni di inesigibilità: profili particolari per gli enti locali a cura di Carmine Filippo Cellucci

Il controllo delle quote inesigibili rappresenta la fase patologica della riscossione tramite ruoli. Si tratta, infatti, degli importi iscritti a ruolo coattivo o ordinario a carico di un contribuente che l'agente della riscossione non ha potuto riscuotere dopo aver esperito inutilmente le procedure esecutive sui beni del debitore.

L'avvio della procedura prende spunto dalla consegna del ruolo all'agente della riscossione a cui segue la notifica della cartella, il mancato pagamento della cartella, l'avvio delle procedure esecutive, la rendicontazione delle quote non rimosse attraverso la presentazione della comunicazione di inesigibilità finale.

Per i ruoli ante riforma e precisamente per i ruoli prodotti fino al 30 giugno 1999 il sistema del discarico era regolato dal titolo IV del D.P.R. n. 43/88 (artt. Da 74 a 90). Per i ruoli post riforma e precisamente per i ruoli prodotti dal 1°luglio 1999 le norma di riferimento in materia di discarico dei ruoli per inesigibilità sono gli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999.

Il sistema delineato dal legislatore con la riforma del 1999 ha visto l'introduzione del meccanismo automatico del discarico attraverso il principio del silenzio-assenso. Tale meccanismo, introdotto dall'art. 19 comma 3, del Dlgs 112/99, comporta il discarico automatico dell'agente della riscossione decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità finale, totale o parziale della quota e la contestuale eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente locale dei crediti (residui attivi) corrispondenti alle quote discaricate. Per evitare il discarico automatico è necessario che l'ente che ha prodotto il ruolo coattivo proceda ad un esame tempestivo delle comunicazioni di inesigibilità ricevute che deve essere svolto entro predetto termine.

Poiché la documentazione cartacea delle procedure esecutive poste in essere dall'agente della riscossione è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso agente, l'ente può nei tre anni decorrenti dalla trasmissione della comunicazione di inesigibilità finale:

- richiedere all'agente della riscossione la documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito;
- procedere alla verifica della stessa documentazione presso la sede dell'agente della riscossione.

L'agente è tenuto a consegnare o mettere a disposizione la documentazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, pena la perdita del discarico.

L'ente, inoltre, fino al discarico, in sede di esami dei dati contenuti nella comunicazione di inesigibilità può:

- comunicare l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione;
- segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere per la riscossione delle somme iscritte a ruolo.

L'art. 19, comma 2, lettera a), individua come causa di perdita del diritto al discarico *"la mancata notificazione, imputabile all'agente della riscossione, della cartella di pagamento, entro l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonché ..."*, nel caso di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento (tassa rifiuti), *"... entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo"*.

Costituiscono inoltre causa di perdita del diritto al discarico, come riportato dalla citata norma alle successive lettere:

- b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze (D.M. 22 ottobre 1999);
- c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile all'agente della riscossione;

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio;

d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio;

e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile all'agente della riscossione; costituiscono pertanto causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi agenti della riscossione non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

L'art 20, comma 1 del D.lgs. n. 112/99 prevede, a seguito dell'attività di controllo, la notifica all'agente della riscossione di un atto con il quale l'ufficio titolare del ruolo coattivo, indica i motivi per i quali ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettera a), d), d-bis) ed e) sulle comunicazione di inesigibilità.

L'agente della riscossione può produrre osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica; decorso tale periodo il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento emesso dall'ufficio titolare del ruolo coattivo a carattere definitivo.

Al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 112/99 viene precisato che qualora l'agente della riscossione non abbia rispettato le disposizioni dell'art. 19 contenute nel comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

Con il comma 1-bis dell'art. 20 in esame è stata introdotta l'importante novità del controllo a campione sulla comunicazione di inesigibilità, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.

Il successivo comma 3 dell'art. 20, alla luce della modifica introdotta da ultimo dall'art. 2, comma 3, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, prevede che in caso di diniego del discarico, l'agente della riscossione è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'art. 17, commi 6 (spese relative alle procedure esecutive) e 7-ter, se già rimborsate dall'ente creditore.

L'agente della riscossione, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 può definire la controversia, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego, con il pagamento oltre della quota pari ad 1/4 dell'importo iscritto a ruolo anche dell'ulteriore quota pari ad 1/8 (complessivamente il 37,5% dell'importo iscritto a ruolo), ovvero se decide di non procedere alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei Conti.

Per quanto concerne le entrate relative agli enti locali, il comma 6 dell'art. 20 statuisce che ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reinscrizione delle quote discaricate.

L'articolo 1, commi 426 e 426 bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha tuttavia stabilito una sanatoria per gli agenti della riscossione (società partecipate da Equitalia S.p.A.) per sanare le responsabilità amministrative commesse fino al 30 giugno 2005.

Con D.M. 7 febbraio 2006, n. 112 sono state stabilite le modalità operative della suddetta sanatoria. Sul punto è intervenuta anche l'interpretazione fornita dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 4 aprile 2006 – Direzione Centrale Amministrazione.

In particolare, sulla base di quanto contenuto nei documenti sopra citati, gli elementi caratterizzanti la sanatoria sono i seguenti:

- 1) la sanatoria riguarda tutte le responsabilità punite con le sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del D. Lgs. N. 112/99 e quindi le sanzioni per mancata notificazione della cartella di pagamento entro i termini di legge, per mancata comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure esecutive, per i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito della procedura esecutiva, per l'omessa consegna di documentazione e per l'omessa informazione sui flussi di riscossione;
- 2) la sanatoria oltre a garantire gli agenti della riscossione sulla non applicabilità delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del D.Lgs. n. 112/99, determina in capo all'ente creditore l'impossibilità di negare il diritto al discarico per le violazioni sopra citate;

Gli agenti della riscossione (società partecipate da Equitalia S.p.A.) per beneficiare della sanatoria hanno dovuto effettuare i seguenti adempimenti:

- a. versare l'importo indicato nel D.M. n. 112/2006 per ogni ambito territoriale alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato sul capitolo 3631 in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2005 ovvero in tre rate entro il 27 dicembre 2006;
- b. presentare domanda conforme all'allegato individuato dal D.M. n. 112/2006 all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate ed alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate allegando copia del versamento eseguito;
- c. continuare a svolgere sino alla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità definitiva l'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente risultanti dal sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- d. continuare a svolgere sino alla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità definitiva le azioni esecutive e cautelari segnalate dall'ente creditore;

La presentazione delle comunicazioni di inesigibilità finali per gli agenti della riscossione che si avvalgono della sanatoria hanno i seguenti termini:

- le comunicazioni di inesigibilità finali per i ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 vanno prodotte entro il 30 settembre 2006 per le società che non cedono la maggioranza del proprio capitale a Equitalia S.p.A.;
- le comunicazioni di inesigibilità finali per i ruoli consegnati entro il 31 agosto 2005 vanno prodotte entro il 31 ottobre 2005 per le società che cedono la maggioranza del proprio capitale a Equitalia S.p.A.

L'articolo 39 comma 6 del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 ha stabilito che le comunicazioni di inesigibilità definitive per i ruoli consegnati entro il 30 settembre 2007 per le società che hanno ceduto la maggioranza del proprio capitale a Equitalia S.p.A. possono essere presentate entro il 30 settembre 2010.

Inoltre il comma 7 dell'articolo 39 del D.L. n. 159/2007 ha fissato al 30 giugno 2008 il termine per l'invio delle comunicazioni annuali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 112/1999, sui dati della riscossione svolta sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Resta in capo agli agenti della riscossione che si sono avvalsi della sanatoria l'obbligo di presentare, nel caso in cui le comunicazioni di inesigibilità siano già state prodotte, l'integrazione delle stesse entro i termini suddetti.

L'ente locale, ha tre anni, a decorrere rispettivamente dal 1° ottobre 2006 per gli agenti della riscossione che non hanno ceduto la maggioranza del proprio capitale a Equitalia S.p.A., e dal 1° ottobre 2010 per gli agenti della riscossione che hanno ceduto la maggioranza del proprio capitale a Equitalia S.p.A., per effettuare i controlli ai fini del riconoscimento o meno del diritto al discarico. Non si comprende tuttavia che tipi di controlli l'ente locale potrebbe effettuare avendo l'agente della riscossione sanato le irregolarità in base alle quali l'ente poteva motivare il suo diritto al diniego al discarico.

In base all'articolo 59, comma quater, del D.Lgs. n. 112/1999, gli agenti della riscossione (società partecipate da Equitalia S.p.A.) che non si sono avvalsi della sanatoria hanno invece dovuto presentare la comunicazione di inesigibilità finale relativa ai ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 entro il 30 giugno 2006. In tal caso, l'ente locale, ai sensi dell'articolo 59, comma quinquies, del D.Lgs. n. 112/1999, ha tre anni, a decorrere dal 1° luglio 2006, per effettuare i controlli ai fini del riconoscimento o meno del diritto al discarico.

Resta evidente che laddove la sanatoria trovasse applicazione anche per gli enti locali, con un minimo esborso finanziario gli agenti della riscossione (società partecipate da Equitalia S.p.A.) potrebbero sanare le loro irregolarità, ed ottenere facilmente il diritto al discarico su ruoli prodotti dagli enti locali.

Considerato tale aspetto e vista la mancata individuazione delle modalità di ripartizione delle somme versate allo Stato a titolo di sanatoria per tutti gli enti creditori, si ritiene necessario un intervento del legislatore che chiarisca le modalità di ripartizione delle somme ovvero che escluda dalla sanatoria i ruoli formati dagli enti locali.

TARES – RISCOSSIONE 2013

Si ritiene che, per l'anno 2013, anche a seguito del DL n. 35 del 08.04.2013 :

1) resta ferma la possibilità per i comuni di incassare con F/24 o conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, come previsto dal comma 35 art.14 del dl. 201/2011 - **In tal caso e' necessario attendere i codici tributo tares**

considerato che :

" DL n. 35 del 08.04.2013 art.10, comma 2, lett. b) - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;"

2) per i **pagamenti in acconto** potranno essere utilizzati i canali di versamento attivati dal/la :

- Comune di _____ **“gestione diretta”** (per i Comuni di _____ - **comuni ex tarsu**)

oppure

- **Società** _____ **“alla quale era demandata/affidata la riscossione al 31.12.2012”** con sede in via _____ n. _____ – cap _____ (____) - P.IVA _____ (per i Comuni di _____ – **comuni ex tia**)

La **rata di saldo**, avente scadenza _____ 2013, sarà effettuata a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 ai sensi del decreto "Salva Italia" DL 201/2011 ;

Unitamente alla rata di saldo il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della **maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

In ogni caso è comunque necessario :

a) deliberare scadenze e numero rate (si ritiene di competenza del consiglio essendo di fatto norma regolamentare) : la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

PIANO FINANZIARIO TARES – CREDITI INESIGIBILI

I crediti dichiarati inesigibili ed i costi non coperti vanno inseriti nel CGG e non nel CARC.

I crediti inesigibili per condizioni effettive (tipo fallimento) possono essere inseriti direttamente nel CGG, mentre i costi non coperti possono essere inseriti nel piano finanziario solamente dopo aver espletato la procedura di seguito indicata nelle linee guida MEF.

Pag. 22 delle linee guida MEF :

Procedura concorsuale

a) il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Crediti di modesta entità

b) gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (pari a cento milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Il principio generale

"Solo decorso il semestre dalla notificazione del titolo esecutivo il credito potrà considerarsi inesigibile, e quindi inserito come costo nel Piano finanziario successivo."

TARES IMMOBILI INUTILIZZATI

Gli immobili inutilizzati destinati ad abitazioni private o ad attività commerciali e industriali non sono soggette al pagamento della Tares. Il ministero dell'economia e delle finanze, nelle linee guida che ha fornito ai comuni sulla corretta applicazione della nuova tassa sui rifiuti e i servizi, ha preso una posizione netta precisando che non sono soggette al pagamento le unità immobiliari prive di mobili e di allacci alle reti idriche ed elettriche, che di fatto non vengono utilizzate.

Questa tesi, però, non è in linea con quanto sostenuto nella relazione ministeriale di accompagnamento alla norma che disciplina il tributo (articolo 14 del dl 201/2011). Nella relazione viene richiamato il consolidato orientamento della Cassazione che ha chiarito quali sono i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti. Per i giudici di legittimità sono esclusi dal prelievo solo quelli oggettivamente inutilizzabili, vale a dire gli immobili inagibili, inabitabili, diroccati, interclusi, in stato di abbandono.

Dall'interpretazione contenuta nelle linee guida, dunque, emerge che il ministero non è d'accordo con se stesso. Nelle istruzioni allegate al prototipo di regolamento Tares, infatti, viene indicato che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, «secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati». E tra le unità immobiliari escluse dal prelievo rientrano quelle «adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete».

Nella relazione sull'articolo 14 del dl «salva-Italia», che ha istituito il nuovo balzello, viene invece posto in rilievo che il legislatore, laddove assoggetta al tributo gli immobili «suscettibili di produrre rifiuti», ha inteso recepire «il consolidato orientamento della Corte di cassazione, riconducendo l'applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi».

In realtà, la Suprema Corte ha sempre posto dei limiti rigidi per l'esonero dal pagamento del tributo sui rifiuti, che è dovuto a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi l'immobile. **Ex lege, vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva del titolare di non utilizzare l'immobile. Anche il mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti.**

Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile. Per la prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30 novembre 2002. Regola ribadita con le sentenze 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010 e altre. Da ultimo, sempre la Cassazione (ordinanza 1332 del 21 gennaio 2013) ha stabilito che l'esonero dal pagamento del tributo non spetta neppure quando il contribuente fornisca la prova «dell'avvenuta cessazione di una attività industriale (nella specie: un oleificio)».

Anche il presupposto Tares, come la Tarsu, è l'occupazione, detenzione o conduzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti solo gli immobili che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Pertanto insuscettibili di produrre rifiuti, come quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono.

Il contribuente può fare ricorso solo a prove vincolate per dimostrare che l'immobile sia inidoneo a produrre rifiuti e quindi non soggetto al pagamento. È evidente che se i comuni si allineano alla tesi della Cassazione, richiamata nella relazione governativa alla norma di legge, ai contribuenti viene imposto di pagare la Tares anche nel caso in cui non producano rifiuti. Ma queste regole, con molta probabilità, daranno luogo a rilievi comunitari e a procedure d'infrazione per il mancato rispetto del principio «chi inquina paga»

AFFIDAMENTO GESTIONE TARES 2013, ANCHE NELLE MORE DELLA REGOLAMENTAZIONE

Si ritiene che, nel caso di affidamento della gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2, in applicazione di quanto inoltre stabilito dal DL n.35/2013, trattandosi, tra l'altro, di nuovo tributo applicabile a far data dal 1 gennaio 2013, sia necessario ;

1) atto deliberativo di Consiglio Comunale, con il quale :

- a) si approva il piano finanziario tares 2013
- b) si stabiliscono le tariffe 2013 (opzionale per le rate in acconto sulla base di tarsu e tia 2012)
- c) si stabilisce il numero delle rate con relative scadenze
- d) si stabiliscono le modalità di riscossione (diretta oppure affidata ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani)
- e) si fornisce indirizzo al responsabile del servizio, di provvedere all'affidamento della gestione del servizio e del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi

e' inoltre da evidenziare che :

- a) la deliberazione di approvazione del regolamento può essere adottata successivamente alla deliberazione di cui al punto 1), e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 (ora al 30/06/2013)
- b) la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al punto 1), anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, è pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- c) per la tares "tributo" nelle rate di acconto, eventualmente calcolate sulla base della TIA 2012, non deve essere applicata IVA in quanto tributo e non corrispettivo
- d) sempre per la tares TRIBUTO, dovendo iscrivere entrate e uscite in bilancio, ed essendo inoltre tenuto, il Comune, al versamento dell'addizionale provinciale, le rate, sia di acconto che di saldo, si ritiene che possano essere comunque incassate dal comune (modello f/24 codice tributo da stabilire – acconto su C/C ex tarsu), anche se l'invio degli avvisi di pagamento viene effettuato dalla società esterna – oppure riscossione dell'acconto da parte di società esterna con riversamento delle somme al

comune, dovendo queste transitare nel bilancio comunale

2) determinazione del responsabile di Servizio di affidamento della gestione del servizio rifiuti e/o del tributo o della tariffa di cui al comma 29, a _____, sulla base dell'atto consiliare di indirizzo di cui al punto 1) e sulla base dell'offerta economia e dello schema di contratto di servizio tra le parti

ALLEGATI DA SCARICARE CON SEGNALAZIONE LINK DI SCARICO

- TARES 2013 - Informazioni Utili per Contribuenti
guida al tributo in formato PowerPoint

- TARES - INFORMATIVA 2013
NORME TRANSITORIE 2013 DL 8 APRILE 2013 N.35

LINK DI SCARICO <http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=613>

- TARES - CALCOLO RATE 2013 - GENERALE
NORME TRANSITORIE 2013 DL 8 APRILE 2013 N.35

- TARES - CALCOLO RATE 2013 - DOMESTICHE
NORME TRANSITORIE 2013 DL 8 APRILE 2013 N.35

- TARES - CALCOLO RATE 2013 - NON DOMESTICHE
NORME TRANSITORIE 2013 DL 8 APRILE 2013 N.35

LINK DI SCARICO <http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=598>

TARES - MODELLO DI DICHIARAZIONE
formato PDF editabile – protetto

LINK DI SCARICO <http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=601>

PORTALE DEI SERVIZI

LUCIO GUERRA

**Responsabile Servizi Associati
Comunità Montana Catria e Nerone**

tecnico@cm-cagli.ps.it

0721/787068

INDIRIZZO WEB

<http://servizi.cmcatrianerone.pu.it>

Per gli aggiornamenti e per consultare le altre informazioni e sezioni dedicate IMU, GESTIONI ASSOCIATE, RISCOSSIONE, CATASTO, SIT, SUE, SUAP

GIUGNO 2013